



Commissione merito, legittimità e spazio giuridico europeo

**IL DIRITTO PENALE VIVENTE:
IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ
ED
IL RUOLO POLITICO DEL GIUDICE**

CONTRIBUTI ILLUSTRATIVI AL CONVEGNO

a cura degli avvocati

**Silvia Astarita, Andrea Codispoti, Angela Compagnone, Annarita Franchi
Giordano Grilli, Alessia Martini, Massimiliano Oggiano, Vinicio Viol**

INDICE:

INTRODUZIONE: IL DIRITTO PENALE VIVENTE (di Cataldo Intrieri)	pag. 2
SCHEDA N. 1: IL CASO CONTRADA (di Massimiliano Oggiano e Vinicio Viol)	pag. 4
SCHEDA N. 2: IL CASO DE TOMMASO (di Silvia Astarita)	pag. 23
SCHEDA N. 3: IL CASO TARICCO (PARTE PRIMA) (di Alessia Martini)	pag. 35
SCHEDA N. 4: IL CASO TARICCO (PARTE SECONDA) (di Angela Compagnone)	pag. 40
SCHEDA N. 5: IL CASO TARICCO (PARTE TERZA) (di Andrea Codispoti)	pag. 44
SCHEDA N. 6: IL CASO TARICCO (PARTE QUARTA) (di Giordano Grilli)	pag. 48
SCHEDA N. 7: L'ART. 4 BIS L. 354/75 (di Annarita Franchi)	pag. 58

IL DIRITTO PENALE VIVENTE

Principio di stretta legalità e ruolo politico del giudice

Convegno 11 Novembre 2019

Tribunale Penale di Roma

Il diritto vivente è stato per molto tempo considerato l'“*altro diritto*”, un diritto secondario che serviva alla risoluzione di dubbi sulla applicazione della norma. Un diritto statico, fermo secolarmente alle medesime letture delle leggi per cui quando si effettuavano le ricerche giurisprudenziali sui fascicoli spiegazzati delle riviste bastava leggere una sentenza della Cassazione per leggerle tutte.

L'ingresso nel nostro ordinamento del diritto europeo rappresentato dall'interpretazione delle Corti sovranazionali ha reso il diritto giurisprudenziale una fonte normativa di pari livello, se non superiore a quello positivo, con una funzione stimolante di attenzione ai valori sociali e di costante evoluzione del campo di applicazione delle norme. Si sono sviluppati così nuovi termini come “*prevedibilità*” ad indicare che nei casi di *novum* ermeneutico sfavorevole all'imputato questi debba essere in grado di comprendere la possibile evoluzione del campo di applicazione della norma. Tale criterio si è dimostrato di non facilissima applicazione nella realtà e la liquidità del nuovo “*diritto vivente*” è sembrata a molti acuti giuristi un elemento di destabilizzazione del diritto. Al contrario esso ha destato interesse e fervore presso i giudici di legittimità che dalla nuova spinta “*creativa*” hanno tratto impulso per guadagnare un ruolo assai più rilevante rispetto a prima. Ne scrivono **Massimiliano Oggiano** e **Vincio Viol** con riferimento alla ben nota, dirompente sentenza Contrada.

In particolare è stata la funzione nomofilattica ad assumere un ritmo assai più accentuato ed in alcuni periodi frenetico.

In tal senso la riforma Orlando ha finito per istituzionalizzare un ruolo che nei fatti era già stato assunto dalle Sezioni Unite, specie sotto la presidenza di Giovanni Canzio.

L'interventismo della Suprema Corte ed anche i precetti provenienti dalle sedi europee ha sovente creato preoccupazione se non vera e propria diffidenza in alcuni settori dell'accademia forse legittimamente preoccupati di una possibile marginalizzazione del ruolo.

Così nell'avvocatura, anche se, per quanto ad alcuni colleghi possa sembrare

strano, è l'interprete che spesso ha difeso la democrazia del diritto, a partire dai giudici Europei. Basti pensare ad esempio alla pagina delle misure di prevenzione, radicalmente rivoluzionate in un'ottica giurisdizionale. La scheda è curata da **Silvia Astarita**.

Nell'ambito dei produttori del diritto, un ruolo particolare è quello assunto dalla Corte Costituzionale e non solo per la posizione verticisticamente più elevata guadagnata nell'ambito di un fitto e serrato confronto con le corti sovranazionali (vedasi la vicenda Taricco con le schede di **Angela Compagnone, Andrea Codispoti, Giordano Grilli ed Alessia Martini**).

Al contrario degli altri protagonisti la Consulta ha osservato un ruolo non interventista sebbene gli evidenti ritardi ed insufficienze del legislatore potessero autorizzarla ad operare diversamente.

Ciò nondimeno il Giudice delle leggi ha deciso di far sentire la sua voce forte e chiara in uno dei settori più cruciali quanto negletti: il carcere, con pronunce ed iniziative "politiche" di valore storico quale il tour carcerario dei suoi componenti registrato in un film che ha commosso l'opinione pubblica. **Anna Rita Franchi** spiega il ruolo della Corte Costituzionale nel delicato tema dell'ergastolo ostativo.

Con alcuni giovani colleghi della Camera Penale abbiamo deciso di dedicare alcuni dibattiti culturali e politici ad una approfondita riflessione sul "diritto vivente": ai vari aspetti di ordine generale come a singole pagine significative. Abbiamo pensato di invitare alcuni dei più qualificati giuristi per una serie di dibattiti cui parteciperanno anche i soci della camera penale.

Non a caso nel primo incontro insieme a due ben noti membri della Camera, **Cristiano Cupelli** e **Giuliano Dominici**, abbiamo invitato un illustre studioso di diritto pubblico, **Cesare Pinelli**, ed un magistrato, **Alberto Macchia** che nel corso di una prestigiosa carriera ha ricoperto posti in prima linea sia come inquirente su fenomeni come il terrorismo, che come giudice del merito e di legittimità, ed oggi presta servizio presso la Corte Costituzionale.

L'idea che muove la Commissione non è quella che qualcuno ha definito di un "convegnificio" ma un luogo di confronto e scambio sulla politica del diritto di cui crediamo si senta il bisogno. Ed a tale proposito ringrazio il direttivo per il supporto e soprattutto gli amici della commissione, sempre più numerosi e partecipi. Il Foro penalista di Roma vive e vivrà della loro appassionata intelligenza.

Cataldo Intrieri

SCHEMA N.1 (IL CASO CONTRADA)

IL CASO CONTRADA

Il sottile confine tra tassatività della fattispecie e interpretazione giurisprudenziale

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La vicenda giudiziaria che ha interessato Bruno Contrada - anche in ragione del suo esito finale e delle inevitabili ripercussioni sui casi analoghi¹ - ha definitivamente posto la dottrina e la giurisprudenza di fronte ad una serie di inestricabili dilemmi, solo in parte rimessi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, recentissimamente chiamata a pronunciarsi in ordine (i) alla portata generale della sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 (di cui parleremo di qui a poco) ed (ii) all'individuazione del rimedio applicabile dal giudice nazionale in favore dei soggetti terzi rispetto alla predetta sentenza.

Prima di addentrarci nel reticolo di questioni affrontate e viepiù generate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la citata sentenza, è bene ripercorrere, in estrema sintesi, il cammino che ha condotto alla dichiarazione “*di violazione dell'art. 7 della Convenzione*” da parte dello Stato Italiano.

Bruno Contrada, il 5 aprile 1996, era stato condannato dal Tribunale Penale di Palermo alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 416 e 416 *bis* c.p. La contestazione penale mossa all'imputato individuava nel periodo che va dal 1978 al 1988 il *tempus commissi delicti*. Nel predetto arco temporale, il Contrada si sarebbe reso responsabile di un apporto contributivo alle attività ed al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione mafiosa denominata “*Cosa Nostra*”, pur senza divenirne associato.

La figura delittuosa in esame, coniata mediante il combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p., era già stata in passato contestata in altri precedenti procedimenti penali e non aveva mancato di suscitare forti perplessità e accesi dibattiti, soprattutto in ambito dottrinale e giurisprudenziale.

¹ Che la dottrina ha efficacemente definito “*Fratelli Minori*”.

Escludendo le posizioni intermedie, il confronto riguardava coloro i quali negavano recisamente la configurabilità del concorso di persone nel reato associativo di parte speciale - evidenziando come tale alchimia conducesse ad una patente violazione del principio di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle fattispecie penali - e coloro i quali, valorizzandone l'efficacia politico-criminale di difesa sociale, ammettevano la possibilità del *“concorso esterno in associazione di tipo mafioso”*.

Il dilemma era stato portato all'attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, meglio nota come *“sentenza Demitry”*, avevano definitivamente sancito l'esistenza della figura delittuosa in esame.

In ragione di tale chiaro precedente giurisprudenziale, antecedente alla condanna inflitta in primo grado a Bruno Contrada e legittimante rispetto alla contestazione penale di *“concorso esterno in associazione mafiosa”*, i giudici palermitani avevano emanato, in data 5 aprile 1996, la loro sentenza.

La vicenda processuale, che per ovvie esigenze di sintesi non possiamo ripercorrere nel dettaglio, vide l'appellante Contrada assolto, in data 4 maggio 2001, per insussistenza del fatto.

A seguito di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica, tuttavia, la sentenza di assoluzione in grado di appello, in data 12 dicembre 2002, venne annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Palermo.

La Corte di Appello, in data 25 febbraio 2006, nel giudizio di rinvio, confermò la condanna al pari di quanto fece, in seguito a ricorso del Contrada, la Corte di Cassazione, in data 8 gennaio 2008.

Anche la fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza - caratterizzata da una richiesta di revisione del giudicato avanzata dal Contrada e rigettata, in data 24 settembre 2011, dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza successivamente confermata in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione in data 25 giugno 2012, a seguito di rigetto del ricorso proposto dal Contrada - ebbe esito infausto per il condannato che si rivolse, dunque, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invocando la condanna dello Stato Italiano per la violazione dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sostanziatasi nel giudizio di penale responsabilità a suo carico fondato su una fattispecie di creazione giurisprudenziale alla quale si era approdati in epoca successiva ai fatti contestatigli.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - dopo aver precisato che *“la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al*

ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.” ovvero sia necessario “esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto dell’interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale” - statuiva che “il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry. Perciò, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.”.

Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riteneva lo Stato Italiano responsabile della violazione dell’art. 7 della Convenzione.

Il citato provvedimento, indubbiamente destabilizzante per l’ordinamento italiano, generava, a cascata, una serie di ripercussioni, sia in ordine all’individuazione degli strumenti di sua esecuzione ed attuazione nell’ordinamento nazionale, sia in ordine agli effetti proiettati sulla sfera giuridica di terze persone che, pur non avendo partecipato al giudizio avanti al Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentavano o avrebbero potuto lamentare in futuro il medesimo ingiusto trattamento sanzionatorio da parte del giudice domestico.

BRUNO CONTRADA

Prendendo le mosse dai problemi, in parte già risolti, relativi agli effetti penali della sentenza emanata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti di Bruno Contrada, è opportuno, anche in questo caso, ricostruire il difficile percorso che dalla Sentenza della Corte Europea ha condotto al pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con cui, in data 6 luglio 2017, è stata dichiarata *“ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di Appello di Palermo in data 25/02/2006, irrevocabile in data 10/05/2007”*.

Sono trascorsi due ulteriori anni da quel fatidico 14 aprile 2015, durante i quali il Contrada - prima mediante un’istanza di *“Revisione Europea”* (strumento processuale introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 4 aprile 2011) ritenuta

infondata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, poi mediante un incidente di esecuzione giudicato inammissibile dalla Corte di Appello di Palermo - ha infruttuosamente invocato, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, la concreta esecuzione interna della statuizione pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con la sentenza n. 43112 del 6 luglio 2017, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal Contrada avverso la statuizione di inammissibilità dell'incidente di esecuzione pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, ha finalmente e definitivamente recepito ed attuato la più volte citata sentenza della Corte Europea.

Per ovvie esigenze di sintesi, ci si dovrà limitare a segnalare come le motivazioni della sentenza n. 43112 del 2017 abbiano palesato la seria difficoltà incontrata dalla giurisdizione domestica nel dare concreta e piena esecuzione al giudicato europeo.

Nel predetto provvedimento, invero, la Corte, dopo aver puntualmente descritto il defatigante percorso intrapreso dal Contrada per ottenere una effettiva tutela penale in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ammette come *“L'attuale giudizio costituisc[a], dunque, l'ultima sede nella quale è possibile affrontare la questione dell'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno alla decisione emessa il 14.04.2015 dalla Corte Edu nel caso Contrada contro Italia, ai sensi dell'art. 46 CEDU”*.

In estrema sintesi è possibile affermare che, con la citata sentenza, la Suprema Corte fissa i seguenti punti fermi:

1. sussiste un obbligo specifico dei giudici italiani di conformarsi alla decisione della corte EDU che riguarda il Contrada;
2. tale obbligo discende innanzitutto dall'art. 46 CEDU e non ammette margini di discrezionalità;
3. il rimedio esperibile per ottenere l'adempimento da parte del giudice nazionale del predetto obbligo di conformarsi al giudicato europeo è rappresentato dall'incidente di esecuzione.

Sulla base dei predetti punti fermi, la Corte di Cassazione ha sancito che *“a seguito della decisione emessa dalla Corte EDU il 14/04/2012, che ha dichiarato che la sentenza di condanna emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di Appello di Palermo il 25/02/2002, divenuta irrevocabile il 10/05/2007, violerebbe l'art. 7 CEDU, tale pronuncia non è suscettibile di ulteriore esecuzione e non è produttiva di ulteriori effetti penali.”*

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 E GLI EFFETTI SUL GIUDICATO INTERNO

L'analisi degli effetti delle sentenze di condanna della Corte EDU sul giudicato interno, qualora vengano in gioco violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, non può che iniziare dalle prospettabili trasgressioni dell'art. 7 CEDU, rubricato "*Nulla poena sine lege*". Benché la norma si riferisca espressamente alla irretroattività della norma penale, per ciò che concerne sia la definizione dell'illecito, sia l'inflizione della pena, la Corte Europea ha ritenuto – da tempo – di poterne enucleare altri principi: innanzitutto, quelli di determinatezza, accessibilità e prevedibilità della legge penale, definiti da autorevole dottrina come i "corollari storico-universali" del principio di legalità².

Inoltre, in estrema sintesi, quanto alla retroattività della legge penale favorevole, una decisiva e importante sentenza della Corte EDU pronunciata nel noto ricorso *Scoppola* del 2009³, ha definitivamente sancito il principio della *retroattività della legge penale meno severa*, previsto, anche se implicitamente, dall'art. 7 §1 della Convenzione Europea.

"Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato" (C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*).

Entrando nel merito del caso *Scoppola*, giova ricordare, che alla pena dell'ergastolo doveva essere sostituita la pena di trent'anni poiché la Corte EDU ritenne che vi fu violazione di norme sostanziali nell'irrogare la pena in quanto non era stata applicata la legge favorevole secondo i principi sanciti dall'art. 7 CEDU.

Orbene, non rimane che osservare come il nostro ordinamento si sia adeguato alla sentenza della Corte EDU sia nei confronti del ricorrente *Scoppola*, vincitore a Strasburgo, sia nei confronti dei cd. Fratelli minori, ossia non ricorrenti a Strasburgo, ma titolari di posizioni giuridiche analoghe a quelle del vincitore in Europa.

Il ricorrente *Scoppola*, ottiene adeguata risposta dalla Suprema Corte di Cassazione ex art. 625 *bis* c.p.p. (Cass., Sez. V, 28 aprile 2010, n. 16507).

In particolare, appare subito evidente che i Giudici di legittimità offrono al caso una soluzione peculiare, definita da alcuni autori "singolare",⁴ che finisce inevitabilmente per forzare lo strumento di cui all'art. 625 *bis*, c.p.p. Forzatura che appare giustificata per garantire una soluzione celere e comunque efficace per la riparazione dei diritti violati.

² BERNARDI, "Riserva di legge" e fonti europee in materia penale, in Ann. Univ. Ferrara-Sc. giur., Nuova serie, vol. XX, 2006, p. 39

³ C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia* (n. 2), par. 109.

⁴ MUSIO, Il "caso Scoppola" dalla Corte europea alla Corte di cassazione, in Cass. pen., 1/2011, 218.

Nei fatti la S.C. ridetermina essa stessa la pena dell'ergastolo in trent'anni e chiude definitivamente il caso.

Ma i Giudici di piazza Cavour non si limitano a questo.

Nelle stesura motivazionale della sentenza, infatti, si leggono quelle che sono le linee guida ermeneutiche che la S.C. detta per conformarsi al diritto convenzionale della Corte europea.

La stessa Corte ritiene plausibile che ciò avvenga per il tramite dell'incidente di esecuzione: essa, infatti, ricorda che *“la procura generale presso questa Corte ha trasmesso gli atti alla procura generale presso la corte di appello di Roma, ‘per quanto di competenza’, nell’evidente prospettiva di sollecitare il giudice dell’esecuzione all’adempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione della Corte Europea. Affidare al giudice dell’esecuzione il compito di sostituire la pena inflitta con la sentenza 10.1.2002 della corte di assise di appello di Roma è pienamente conforme alla normativa vigente”*⁵.

Pertanto, la sentenza della Cassazione con cui si chiude il caso *Scoppola* conferma che, per riparare le violazioni al diritto penale sostanziale, il ricorrente può servirsi del procedimento ex artt. 666 e ss. c.p.p., quantomeno nei casi in cui non residuino margini di discrezionalità in capo al Giudice nell'operare l'adeguamento della sentenza. Qualora invece sussistano margini di discrezionalità in capo al Giudice, nel senso che egli deve operare della valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso di specie, lo strumento da utilizzare è la revisione Europea prevista dall'art. 630 c.p.p.⁶

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE E LE SUE PECULIARITA'

Per comprendere appieno le difficoltà generatesi nell'ordinamento nazionale in seguito alla sentenza *Contrada* bisogna fare un passo indietro e soffermarsi ad evidenziare le peculiarità che discendono dall'accertata violazione della norma di cui all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La precisazione non è di poco conto ove si consideri che, a differenza dell'art. 6

⁵ Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2010 (ud. 11 febbraio 2010), n. 16507, *Scoppola* (corsivi aggiunti). Peraltro, nel provvedimento con cui il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, all'indomani della sentenza *Scoppola* della Corte EDU, aveva trasmesso gli atti alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma si leggeva che «tra i mezzi disponibili nell'ordinamento interno per assicurare la restitutio in integrum è compreso il rimedio dell'incidente di esecuzione» e che «tra i poteri del giudice dell'esecuzione la giurisprudenza annovera anche quello di modificare la pena inflitta in virtù di fatto sopravvenuto al giudicato, nella specie costituito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciata il 17 settembre 2009 nel caso *Scoppola*» (Provvedimento del 29 ottobre 2009 a firma del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Eugenio Selvaggi, con cui si trasmettono gli atti alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma quale organo di esecuzione della sentenza pronunciata nei confronti di *Scoppola Franco*, pubblicato in Cass. pen., 10/2010, 3393-3394, corsivo aggiunto).

⁶ Così anche GAMBARDELLA, Il “caso *Scoppola*”: per la Corte Europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole, in Cass. pen., 5/2010, 2030, il quale, peraltro, ritiene condivisibile la soluzione praticata dalla Suprema Corte nel caso de quo.

della Convenzione, il quale sancisce i principi del giusto ed equo processo, l'art. 7 si pone a tutela del principio di legalità e di irretroattività della legge penale.

È evidente il riflesso che può derivare dalla violazione dell'uno o dell'altro articolo.

Nel caso dell'art. 7, invero, la pronuncia che accerta il mancato rispetto della norma convenzionale finisce per indicare una criticità dell'ordinamento penale che non può che estendersi alla generalità dei consociati, mentre la violazione delle regole che impongono la celebrazione di un giusto processo non sempre sortisce il medesimo effetto, potendo esser legata, da un lato, alla presenza di norme di diritto interno che inficiano le garanzie processuali dell'imputato, dall'altro, a precise e specifiche violazioni circoscrivibili al singolo caso che, dunque, si riverberano solo sul singolo giudizio nel quale la violazione si è consumata.

In tal senso sembra essersi pronunciata anche la Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., con la sentenza n. 113/2011 ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.”*

L'art. 46 paragrafo 1 della Convenzione recita: *“Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti”*.

Poiché il richiamo che la Consulta opera è chiaramente diretto a questo articolo non v'è dubbio che il meccanismo introdotto dalla Corte Costituzionale in via pretoria riguardi tutte le sentenze definitive della Corte Europea, non solo quelle di cui all'art. 6, legate alla violazione delle regole sul giusto processo.

Va, tuttavia, precisato che lo strumento della revisione potrebbe apparire inutile o inadeguato in tutti i casi nei quali l'obbligo di conformazione alla sentenza definitiva possa trovare concreta attuazione mediante un mero intervento correttivo della sentenza attraverso l'incidente di esecuzione.⁷ Il predetto strumento processuale potrebbe trovare impiego, ad esempio, nella diversa ipotesi in cui sia l'art. 7 della Convenzione ad esser

⁷ Pacifica in tal senso la posizione della dottrina: vd. ad esempio GERACI, *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite*, in *Proc. pen. e Giust.*, 4/2011, 99-100. v. anche www.diritto penale contemporaneo.it, *“L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale”*, di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida.

stato violato.

Al tal riguardo, si deve, invero, ribadire che le conseguenze sul nostro ordinamento di una condanna della Corte EDU vanno diversificate a seconda che la violazione riscontrata sia di ordine processuale o di ordine sostanziale. Nel primo caso, infatti, il rimedio della revisione è necessario e sufficiente per garantire quella *restituito in integrum* a cui più volte i giudici di Strasburgo hanno fatto riferimento. Se il processo è stato – per varie ragioni – iniquo, si dovrà procedere a una nuova celebrazione dello stesso⁸, salvi i casi in cui detta nuova celebrazione non apporterebbe alcun beneficio o, addirittura, aggraverebbe la violazione del diritto già accertata (come nel caso della ragionevole durata)⁹.

Se, invece, la violazione attiene al diritto sostanziale non è sempre indispensabile procedere alla riapertura del procedimento: si dovrà procedere in tal senso solo quando la violazione è tale che – per essere riparata – diviene necessaria un’ulteriore, approfondita, ponderazione del giudice. Qualora non vi fosse la necessità della predetta ulteriore attività di cognizione e valutazione del giudice, sarà sufficiente intervenire in sede di esecuzione con le precisazioni che si vedranno più avanti.

La natura della violazione riscontrata incide, peraltro, anche su un non meno importante fattore. Essa, invero, assume centrale rilevanza anche in relazione alla possibilità che della sentenza di condanna della Corte EDU possano valersi anche quei soggetti che si trovano nella medesima condizione del ricorrente vittorioso a Strasburgo ma che – contrariamente a quest’ultimo – non hanno adito la Corte Europea (i cc. dd. “fratelli minori”, di cui si è già fatta rapida menzione all’inizio del presente lavoro).

Se la violazione attiene al diritto sostanziale, è tendenzialmente possibile – con le precisazioni che seguiranno di qui a poco – che anche i “*fratelli minori*” del ricorrente a Strasburgo possano avvalersi della pronuncia di condanna della Corte Europea, chiedendo che si intervenga a loro favore in sede di esecuzione. Ed invero, le infrazioni commesse dallo Stato contraente, attinenti al diritto penale sostanziale, si potranno esser verosimilmente verificate – in maniera pressoché identica – anche in casi diversi (pregressi e futuri) rispetto a quelli da cui origina la pronuncia della Corte Europea.

Trattandosi, nell’ipotesi in esame, di vizi “strutturali dell’ordinamento nazionale”, la violazione non sarà stata subita solo dal ricorrente vittorioso, ma da tutti coloro ai quali – ingiustamente, nell’ottica di Strasburgo – la norma censurata sia stata applicata. Se

⁸ www.dirittopenalecontemporaneo.it, di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida, *op. cit.*

⁹ www.dirittopenalecontemporaneo.it, TROISI, *Flessibilità del giudicato e tutela dei diritti fondamentali*, 2 aprile 2015, 28.

l'errore non è accidentale ovvero occasionale, tutti coloro che versano nelle medesime condizioni del ricorrente vittorioso dovrebbero avere diritto a un'adeguata *restitutio in integrum*¹⁰.

Concludendo, è possibile affermare che, in linea di massima, all'individuazione, da parte della Corte EDU, della norma convenzionale asseritamente violata corrisponde una chiara distinzione sia in merito ai mezzi di conformazione dell'ordinamento interno nel singolo e specifico caso sia in ordine ai soggetti che, pure essendo rimasti estranei al giudizio avanti alla Corte Europea, sono comunque legittimati a giovare degli effetti favorevoli della sua pronuncia.

I FRATELLI MINORI

Qualora non sia colui il quale ha fruttuosamente esperito il rimedio del ricorso avanti alla Corte EDU a chiedere l'esecuzione della sentenza, bensì coloro i quali, pur non avendo proposto il predetto ricorso, rivestono posizioni analoghe ovvero identiche, ci si interroga su quali siano gli strumenti processuali che garantiscono gli obblighi di conformazione di cui all'art. 46 CEDU.

La risposta decisiva è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 210 del 2013 meglio nota come "*Sentenza Ercolano*".

Salvatore Ercolano, come molti condannati in via definitiva alla pena dell'ergastolo, versava nelle stesse condizioni processual-sostanziali di Franco Scoppola (sulla cui nota vicenda non ci si può soffermare in questa sede), ritenute dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in contrasto con quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione (sentenza Grande Camera 17 settembre 2009).

Entrambi i soggetti - in seguito a giudizio celebrato con rito abbreviato in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 341 del 2000, convertito con modificazioni, con la L. 4 del 2001 - avevano ingiustamente subito la condanna all'ergastolo.

Entrambi i soggetti, pertanto, avrebbero avuto il diritto alla sostituzione della predetta pena con quella della reclusione per un periodo pari a trent'anni.

La questione veniva portata al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 10 settembre 2012.

Il supremo collegio sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7,

¹⁰ www.dirittopenalecontemporaneo.it, "L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale", di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida, p. 19.

comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il quale, in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. *“nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 [...] sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 [...] era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.”*

Il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 210 del 2013 riteneva fondata la questione sollevata dalle Sezioni Unite, così allineandosi alla posizione già assunta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incidente di esecuzione è strumento adatto per conformare il giudicato interno alle sentenze della Corte EDU anche nelle ipotesi dei cosiddetti *“fratelli minori”* che, in quanto in posizione pressoché identica a quella del ricorrente avanti alla Corte Europea, non necessitano di una riapertura del processo a loro carico.

In particolare, la Corte Costituzionale riteneva che *“una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare rimedio direttamente in sede esecutiva”* (Cort. Cost., n. 201/2013).

Nella diversa ipotesi in cui la Corte EDU rilevi una violazione dell'art. 6 della Convenzione, *l'error in procedendo* accertato imprimerebbe alla sentenza di Strasburgo una natura così *“specifica”* (nel senso di indissolubilmente legata al caso di specie) che diventerebbe difficile estenderne gli effetti al di là della vicenda concreta che l'ha originata.

In altri termini, poiché ogni processo è una storia a sé, i *“fratelli minori”* non potrebbero trovare tutela ricorrendo all'incidente di esecuzione, ma dovrebbero adire, essi stessi, la Corte EDU per ottenere adeguata tutela dei propri diritti¹¹.

La soluzione testè prospettata ha poi trovato ulteriore conferma nelle motivazioni elaborate in seno alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi nella vicenda concreta che aveva generato la richiamata questione di legittimità costituzionale.¹²

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio in tale sede, individuano e indicano, in modo estremamente chiaro e specifico, le quattro condizioni in presenza delle

11 www.dirittopenalecontemporaneo.it, *“L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale”*, di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida, p. 28.

12 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

quali la procedura dell'incidente di esecuzione può essere avviata da soggetti che non hanno tempestivamente adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, per convenzione, possiamo indicare con l'espressione "fratelli minori".

A ben vedere, in realtà, le indicazioni della Cassazione sembrano essere dettate anche per casi diversi da quelli relativi alla violazione del principio della *lex mitior*, ma pur sempre attinenti al diritto penale sostanziale; insomma, come spesso accade nelle ipotesi di pronunce a Sezioni Unite, la Corte sembra aver colto l'occasione per adottare una decisione che assume i tratti – per usare un'espressione mutuata dall'ambito CEDU – di una "sentenza pilota".

La prima delle quattro condizioni attiene alla necessaria identità tra la questione controversa e quella decisa dalla Corte EDU: è evidente che questo requisito serve per superare, in radice, la classica obiezione secondo la quale la Corte di Strasburgo è "giudice del caso concreto", le cui conclusioni non potrebbero pertanto essere estese oltre la vicenda specifica su cui essa si è pronunciata.

In realtà, è ormai evidente che la Corte Europea abbia perso questa limitata (e limitante) caratterizzazione: nel momento in cui la prassi di suggerire "misure generali" per riparare alle violazioni dei diritti umani perpetrate in seno agli ordinamenti degli stati aderenti alla Convenzione viene addirittura formalizzata nell'istituto delle "sentenze pilota", si assiste a un'evoluzione profonda, certamente apprezzabile, della missione della Corte stessa.

Al di là di ciò, è evidente che questa tendenza a "espandersi", oltre il caso concreto, a tutte le altre ipotesi a esso assimilabili, sia diventata un'esigenza anche pratica della Corte Europea, che è "vittima del suo successo": il numero dei casi sottoposti alla sua attenzione, infatti, è aumentato vertiginosamente nel corso degli anni, sicché l'istituto delle sentenze pilota dovrebbe consentire un alleggerimento del carico di lavoro¹³.

Il secondo requisito enucleato dalla Corte regolatrice è così formulato: "*la decisione sovranazionale, alla quale adeguarsi, deve avere rilevato un vizio strutturale della normativa interna sostanziale, che definisce le pene per determinati reati, in quanto non coerente col principio di retroattività in mitius*¹⁴".

13 Che la sentenza della Corte EDU abbia un'efficacia espansiva che trascende il caso concreto sembra essere definitivamente acquisito anche dalla nostra Corte costituzionale, che con la sent. n. 135/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica: l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 111, comma 1 e 117, comma 1 Cost. – è frutto della trasposizione dei principi enucleati dalla Corte EDU nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione e per la riparazione dell'ingiusta detenzione (per una simile riflessione vd. PETRALIA, Il principio di sussidiarietà nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, intervento all'incontro di formazione "Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e gli effetti delle sentenze della Corte", Catania, 3 ottobre 2014).

14 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

Si è già più volte chiarita la *ratio* sottesa a questo requisito, ricollegabile alla diversità “fisiologica” delle violazioni di diritto penale sostanziale rispetto a quelle di diritto processuale. Peraltro, la natura “strutturale” del vizio riscontrato dal giudice di Strasburgo implica che esso sia frutto di una “*cronicità sistemica*” dell’ordinamento¹⁵: pertanto, ciò dovrebbe suggerire un intervento riparatore del legislatore, in mancanza del quale e in presenza dei presupposti qui elencati, potrà intervenire la giurisprudenza. Ancora a proposito del requisito in commento, si può ben ritenere che esso – formulato con evidente riferimento alla *lex mitior* – resti valido anche per “*vizi strutturali della normativa interna sostanziale*” che non abbiano necessariamente a oggetto la retroattività della norma penale più favorevole: potrebbero, ad esempio, venire in considerazione profili sostanziali attinenti alla sanzione prevista per un certo reato, ritenuta sproporzionata dal giudice di Strasburgo¹⁶.

Il terzo requisito elencato dalla Corte per poter procedere, in via di esecuzione, alla riparazione dei diritti violati dei “fratelli minori” del ricorrente vittorioso, consiste nella possibilità d’interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato; qualora ciò non fosse possibile, dovrà invece procedersi con la declaratoria d’incostituzionalità della medesima normativa (com’è accaduto nella vicenda di specie)¹⁷. Con questo requisito, pertanto, la Corte di Cassazione sembra – naturalmente – confermare il suo orientamento prudenziale espresso nell’ordinanza di rimessione del 2012: nelle ipotesi dei “fratelli minori”, il giudice dell’esecuzione non può procedere direttamente alla modifica della pena che contrasta con l’ordinamento convenzionale, ma dovrà innanzitutto valutare se esistono margini per una interpretazione “convenzionalmente” conforme della normativa interna lesiva delle garanzie della CEDU; in caso negativo, dovrà quindi chiedere al Giudice delle Leggi che la norma censurata a Strasburgo venga espunta dal nostro sistema legale. D’altronde, la mera uguaglianza di condizioni in cui versano il ricorrente vittorioso e i “fratelli minori” non è sufficiente, nell’ottica della Corte, per consentire a questi ultimi di ottenere automaticamente un’adeguata riparazione dei propri diritti: “*v’è, infatti, una radicale differenza tra chi, a fronte di un giudicato interno di condanna ritenuto convenzionalmente illegittimo, propone tempestivamente ricorso alla Corte di Strasburgo con esito positivo e chi, invece, non si avvale di tale facoltà, con l’effetto che il decisum nazionale non è più suscettibile del*

15 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

16 www.dirittopenalecontemporaneo.it, “L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale”, di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida, p. 29.

17 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

*rimedio giurisdizionale previsto dal sistema convenzionale Europeo*¹⁸.

Infine, ultimo quarto ed ultimo requisito per poter imboccare la via descritta finora, è che la riparazione dei diritti violati non debba richiedere la riapertura del processo: sostiene infatti la Corte che “*l'accoglimento della questione sollevata deve essere l'effetto di una operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere la riapertura del processo*”¹⁹. Si tratta di una valutazione molto delicata, che impone di tenere in debito conto le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Europea, nonché le peculiarità della violazione da essa riscontrata. Non è sempre detto, infatti, che l'infrazione commessa dallo Stato sia riconducibile a casi come quelli del sig. Scoppola e dei suoi fratelli minori, in cui le norme in gioco prevedono seccamente la pena da applicare²⁰.

Pertanto, qualora i quattro requisiti elencati dalle Sezioni Unite con la sentenza *Ercolano* siano effettivamente riscontrabili, i “fratelli minori” potranno utilizzare lo strumento dell'incidente di esecuzione.

Si deve tuttavia precisare, fin da subito, che con i casi *Scoppola* ed *Ercolano* si è definitivamente affermato il principio di irretroattività del trattamento sanzionatorio più severo.

E' da chiedersi, dunque, quale conseguenza derivi dalla riscontrata violazione dell'art. 7 della Convenzione che integri un vizio strutturale dell'ordinamento interno, riguardante il precetto di una norma penale sostanziale: quale dovrebbe essere, in tal caso, lo strumento di “*conformazione*” del giudicato interno, riconosciuto ai cosiddetti “fratelli minori”?

È chiaro che in tali ipotesi si impone una riapertura del processo finalizzata a rivalutare il merito della vicenda. Non si tratta come nel caso *Ercolano* di una mera sostituzione di pena.

Tra i soggetti che - in quanto in posizione processualmente assimilabile a quella di Bruno Contrada, hanno impegnato la giurisdizione domestica in defatiganti procedimenti di adeguamento e conformazione alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – è necessario annoverare Marcello Dell'Utri (la cui posizione è stata recentemente definita dalla Sezione V Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27308 del 19 giugno 2019) e Stefano Genco (la cui posizione è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a seguito dell'ordinanza di rimessione emanata dalla Sezione VI

18 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

19 Cass., SS.UU., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 18821, *Ercolano*.

20 www.dirittopenalecontemporaneo.it, “*L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*”, di Giovanni Grasso e Fabio Giuffrida, p. 29.

Penale della Corte di Cassazione in data 22 marzo 2019).

MARCELLO DELL'UTRI

La vicenda processuale di Marcello Dell'Utri annovera tra le sue fasi cruciali quella relativa alla proposizione dell'incidente di esecuzione conseguente alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Contrada e quella, di poco successiva, relativa alla proposizione dell'istanza di revisione, rigettata dalla Corte di Appello di Caltanissetta prima e dalla Corte di Cassazione poi.

Si esamineranno nell'ordine e con rigorosa sintesi, innanzitutto gli esiti dell'incidente di esecuzione e successivamente quelli della richiesta di c.d. *“revisione europea”*.

Condannato in via definitiva per il reato di cui agli artt. 110 e 416 c.p., Marcello Dell'Utri, in seguito all'emanazione della sentenza pronunciata in data 14 aprile 2015 dalla quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti di Bruno Contrada, proponeva, avanti alla Corte di Appello di Palermo, incidente di esecuzione teso ad ottenere, in ragione del dettato di cui all'art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la revoca della sentenza di condanna.

La Corte di merito adita dal condannato, dichiarava, con ordinanza del 18 novembre 2015, l'istanza inammissibile.

Avverso tale decisione, Marcello Dell'Utri proponeva ricorso per cassazione che la Prima Sezione Penale della Suprema Corte rigettava in data 11 ottobre 2016, con la sentenza n. 44193.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto da Marcello Dell'Utri avanti alla Corte di Appello di Palermo, forniva un ampio quadro di argomentazioni a supporto della rilevata inadeguatezza dello strumento scelto dal condannato.

“Nell'esaminare le doglianze articolate nel ricorso [...] occorre realizzare una ricognizione di due nodi essenziali, rappresentati da: a) l'ambito del giudizio esecutivo per come risulta dalla attuale conformazione normativa e dalle principali pronunzie giurisprudenziali intervenute nel corso del tempo; b) le possibili forme di attuazione dell'impegno statale derivante dai contenuti dell'art. 46 Conv. Eur., in rapporto ai casi di acclarata violazione in ambito CEDU”.

In relazione al primo dei due punti, la Corte affermava che *“la giurisdizione esecutiva non rappresenta un rimedio con natura di impugnazione [...] e pertanto*

eventuali errori interpretativi o applicativi di norme sostanziali o di procedura, verificatisi nel giudizio di cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali – ipotetici – vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione”.

[...]

“In caso di necessaria discrezionalità circa l'an della responsabilità penale, per fatti sopravvenuti potenzialmente incidenti sul giudicato, lo strumento sistematico di intervento va individuato nel diverso strumento giuridico della revisione (impugnazione straordinaria)”.

Quanto anticipato in termini generici dalla Suprema Corte, trovava, nel seguito della motivazione, ulteriori specificazioni che tenevano in attenta considerazione le innovazioni apportate nel nostro ordinamento dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 113, con la quale, in data 7 aprile 2011, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso ed ulteriore caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In conclusione, relativamente all'individuazione dello strumento giuridico di conformazione della decisione interna al giudicato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Suprema Corte si pronunciava nei seguenti termini: *“In particolare [...] va ritenuto che l'incidente di esecuzione rappresenti in linea teorica – stante la perdurante inerzia del legislatore – solo uno dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle decisioni definitive emesse dalla CEDU, postergato rispetto alla revisione (sent. 113 del 2011) cui può farsi ricorso solo nel caso in cui a) la decisione sia o meno stata adottata nella forma della “Sentenza Pilota”, abbia effettiva e obiettiva portata generale; b) le situazioni in comparazione (caso deciso dalla CEDU/caso soggettivamente diverso sottoposto a scrutinio) siano identiche; c) non sia necessaria la previa declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma e l'intervento di rimozione o modifica del giudicato non presenti nessun contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben inficiato precetto.”.*

Testate sul campo, le predette regole svelavano, a dire del Supremo Collegio, (i) una insuperabile diversità di posizioni tra il ricorrente domestico Marcello Dell'Utri ed il ricorrente in sede europea, Bruno Contrada e comunque (i) l'assenza dei presupposti che

legittimerebbero *“una modifica del giudicato “<< rime obbligate>>”*.

La diversità tra le due posizioni, dirimente nella prospettiva offerta dalla Corte di Cassazione, risiede nella distinta condizione soggettiva dei due ricorrenti durante i fatti contestati ed altresì nelle differenti modalità di esercizio del diritto di difesa nella pendenza dei giudizi di merito a loro carico.

“L'unico dato di convergenza tra i due casi è rinvenibile nel fatto che sia Contrada che Dell'Utri risultano condannati in via definitiva per fatti di concorso esterno ritenuti sussistenti in periodo antecedente all'ottobre 1994”.

Per altro verso, prosegue la Corte, *“esplorando le diversità di condizione soggettiva va [...] affermato che Dell'Utri Marcello, a differenza del Contrada, ha affrontato il giudizio penale con contestazione aperta, spinta sino ad epoca posteriore alla decisione Demitry. Il contraddittorio processuale ha dunque incluso sia periodi antecedenti rispetto all'intervento delle Sezioni Unite che periodi successivi, in rapporto ai quali l'imputato è stato assolto.”*

E' proprio in relazione a quest'ultimo aspetto che si manifesta la peculiarità della posizione di Marcello Dell'Utri rispetto al Contrada: il primo, invero, secondo la prospettiva offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto in esame, *“non ha mai sollevato, a differenza del Contrada, il tema del difetto di prevedibilità dell'inquadramento giuridico o quello della retroattività della interpretazione giurisprudenziale”*, avendo, per contro, *“più volte invocato proprio l'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite [della Corte di Cassazione] nella decisione del 1994, ritenuti funzionali alla propria strategia difensiva.”*

In conclusione *“dal contegno processuale tenuto dal D, nei giudizi interni non emerge alcun deficit in punto di prevedibilità in concreto delle conseguenze della condotta tenuta al momento del fatto in rapporto all'esito del giudizio, non essendosi mossa alcuna contestazione di tale specifico profilo innanzi alla giurisdizione interna, con problematica riconduzione di tale condotta processuale in chiave di ipotetica ammissibilità di un ricorso individuale ex art. 35, comma 1, Conv.”*.

La diversità dell'approccio difensivo assunto nel processo di merito dal Dell'Utri rispetto a quello adottato dal Contrada va letto, sempre ad opinione della Corte di Cassazione, in uno con il rilievo secondo cui la sentenza della Corte Europea, dei cui effetti si chiede l'estensione in favore del ricorrente Dell'Utri, pur riconoscendo l'esistenza della violazione dell'art. 7 della Convenzione Europea da parte dell'Italia, ne delimita l'estensione *“non già sul crinale della scarsa prevedibilità della rilevanza penale del fatto di per sé considerato (art. 7 Conv. Comma 1) primo periodo) quanto sul tema della sua*

esatta qualificazione giuridica (art. 7, comma 2 secondo periodo caratterizzato dalla equiparazione tra prevedibilità della responsabilità e prevedibilità della misura della pena) e, dunque, della corrispondente forbice edittale della pena.”.

L'impianto argomentativo offerto dalla Suprema Corte – edificato, da un lato, sul profilo oggettivo (relativo al tipo di pronuncia emanata dalla Corte Edu) e, dall'altro, sul profilo soggettivo (relativo alle peculiarità della posizione di Marcello Dell'Utri rispetto a quella di Bruno Contrada) – supporta la decisione con cui è stata ritenuta legittima la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato preclusa al ricorrente la strada dell'incidente di esecuzione.

La Suprema Corte suggerisce, implicitamente, a Marcello Dell'Utri di avvalersi di altro strumento processuale astrattamente idoneo ad attuare l'obbligo di conformazione del giudicato interno alle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo: la c.d. *“revisione europea”*, introdotta dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale di cui si è già fatta menzione.

Ed è di tale strumento che Marcello Dell'Utri si è servito nel 2018 allorquando ha proposto, avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta, richiesta di revisione della sentenza di condanna a suo carico.

La predetta richiesta, tuttavia, è stata, anche in tale sede, rigettata sulla base dell'impossibilità di *“estendere a condannati diversi la portata della sentenza 14 aprile 2015, con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva accolto il ricorso proposto da Bruno Contrada contro l'Italia, ritenendo che la condanna subita dal primo per il reato di cui agli artt. 110 e 416 c.p., posto in essere prima del 1994 (ossia prima dell'intervento chiarificatore di Sez. U. n. 16 del 5 maggio 1009, Demitry, Rv. 19938601) rappresentasse una violazione dell'art. 7, par. 1. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto pronunciata sulla base di una norma incriminatrice, che, al momento della commissione dei fatti, non era sufficientemente chiara e precisa.”-*

Le predette espressioni, richiamate in modo testuale, sono della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da Marcello Dell'Utri avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, di cui si è appena detto, emanava la sentenza di rigetto che ci merita sintetica analisi.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto, in assoluta coerenza con quanto già implicitamente statuito nella già esaminata sentenza n. 44193/16, pienamente corretto l'impiego dello strumento della *“revisione europea”* da parte di Marcello Dell'Utri, si sofferma ad esaminare la fondatezza delle doglianze del ricorrente avverso la sentenza di

rigetto della Corte di Appello di Caltanissetta, ritenendole del tutto infondate per le seguenti ragioni.

Premesso che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alle norme convenzionali per come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Cassazione si affretta a precisare che tale regola, *“fermo il margine di apprezzamento che compete allo stato membro”*, opera solo nell'ipotesi di consolidamento della posizione giurisprudenziale interpretativa della norma convenzionale. Viceversa *“nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”*.

Il caso deciso dalla Corte EDU in favore di Bruno Contrada rientrerebbe in questa seconda categoria di decisioni ed, in quanto, non espressivo di un orientamento definitivo, non genererebbe il più volte citato obbligo di conformazione.

Diversi sono gli argomenti posti a supporto della recisa presa di posizione della Corte di legittimità: a) innanzitutto, ad opinione degli ermellini, la predetta conclusione *“si rivelerebbe confacente alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo, che si articola per sezioni, ammette l'opinione dissenziente e ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera.”*; b) in secondo luogo l'argomento parrebbe trarre conferma dall'incentivazione del dialogo tra le Corti che, caratterizzando il sistema convenzionale, rappresenta il meccanismo genetico dell'orientamento consolidato; c) infine *“la stessa nozione di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un <<well established case-law>> che <<normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber>>, salvo il caso eccezionale su questione di principio.”*

Sorvolando sull'insieme degli ulteriori percorsi logico-giuridici che la Corte di Cassazione accompagna alla sua definitiva decisione di rigetto del ricorso - tra i quali si deve comunque menzionare quello che, nel fornire una chiave di lettura della Sentenza Contrada, si sofferma a sottolineare all'indicazione della matrice giurisprudenziale del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso” - giova, in questa sede, richiamare esclusivamente la conclusione, netta, alla quale la Corte di Cassazione giunge prima di rigettare il ricorso.

“Deve in definitiva escludersi che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il

carattere non tassativo dell'incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada, rispetto all'art. 7 della Convenzione". (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 19 giugno 2019, n. 27308).

STEFANO GENCO: L'ORDINANZA DI RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE – LA RISPOSTA DELLE SS.UU. PENALI

E' la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che si prende la responsabilità, attraverso l'ordinanza n. 21767 del 2019, di interpellare il massimo consesso di legittimità, utilizzando il ricorso di Stefano Genco, per risolvere la controversa questione sulla portata ed estensione *erga alios* della sentenza del 2015 della Corte EDU sul caso Contrada contro Italia.

Al riguardo, la sezione semplice della Suprema Corte ha ravvisato un contrasto ermeneutico nella giurisprudenza di legittimità, che si traduceva in una disparità di trattamento tra il vincitore a Strasburgo e colui il quale si trovava nella medesima situazione giuridica sostanziale e, non avendo proposto ricorso alla Corte EDU, cercava attraverso la giurisdizione domestica, di vedersi applicata la sentenza europea.

Le SS.UU. Penali, all'udienza del 24 ottobre 2019, hanno risolto la questione controversa, adottando una soluzione negativa, *"in quanto la sentenza della Corte EDU del 14/4/2015 Contrada c. Italia non è una 'sentenza pilota' e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata"* (Informazione Provvisoria n. 22 del Collegio n. 1 delle SS.UU. Penali dell'udienza pubblica del 24 ottobre 2019 – N.R.G. 1168/19).

Al di là della evidente necessità di attendere il deposito della motivazione, è di certo altamente probabile che l'orientamento avallato dalle SS.UU., darà occasione per la nascita di un interessante dibattito, soprattutto intorno alla latitudine semantica della nozione di diritto consolidato riassunta nella locuzione di "sentenza pilota".

Al momento ogni commento appare del tutto inutile, fermo restando che la Corte EDU e i nostri giudici di legittimità, utilizzano il concetto di "sentenza pilota", da prospettive non di certo sovrapponibili.

Come autorevoli autori hanno evidenziato, *"L e 'sentenze pilota' (che hanno variegata natura e struttura) non presentano a loro volta una speciale forza. Esse si caratterizzano semplicemente per il fatto che decidono un caso in vista della decisione di*

altri numerosi casi identici (seriali) già pendenti, la cui trattazione viene sospesa in modo da consentire al governo interessato di introdurre soluzioni nazionali riparatorie e preventive di violazioni ripetute o strutturali (art. 61 Reg. Corte; Parte VI, cap. 23, §6). Dal punto di vista giurisprudenziale le sentenze pilota sono spesso di scarso interesse, poiché riprendono precedenti non contestati” (Manuale dei diritti fondamentali in Europa, V. Zagrebelsky, Roberto Chenal, Laura Tomasi, il Mulino-Manuali, p. 51).

In conclusione, aspettando di commentare la sentenza delle SS.UU., per la Corte EDU non è rilevante la ricerca di una giurisprudenza consolidata per distinguerla da quella che consolidata non sarebbe, ai fini della attribuzione di una speciale forza vincolante e, questa prospettiva, come anticipato in precedenza, si pone ad una certa distanza dalla decisione ultima della nostra Suprema Corte.

Massimiliano Oggiano e Vinicio Viol

SCHEDA N. 2 (IL CASO DE TOMMASO)

LEGALITA' E TASSATIVITA' NEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE PENALE

LA SENTENZA DELLA GRANDE CHAMBRE NELLA CAUSA DE TOMMASO C. ITALIA

1.- Nel peculiare ambito delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, la operatività in concreto del principio di stretta *legalità*, di *tassatività* e *determinatezza* delle fattispecie *prevenzionali* ⁽²¹⁾ [*id est*: delle categorie di soggetti nei cui confronti tali misure possano essere disposte, e dei presupposti oggettivi di applicabilità delle stesse, le cui ricadute in punto di *prova* appaiono facilmente intuibili], costituisce da sempre aspetto controverso che sconta, da un lato, la genesi normativa delle misure *praeter delictum*, o *ante delictum*, il cui primo organico assetto si individua nella Legge n. 1423 del 1956; dall'altro lato, dalla *ratio* final preventiva che le connota, condizionandone l'inquadramento sistematico e l'assimilazione alle sanzioni penali propriamente intese, nonché la sottoposizione alle relative, conseguenziali garanzie a livello europeo e costituzionale.

Tale aspetto, in particolare, continua ad essere ribadito tanto dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo -da ultimo è la stessa sentenza "De Tommaso c. Italia" a ribadire che le misure di prevenzione non hanno una connotazione sostanzialmente "punitiva", in quanto limitative non già della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto ma al più della sua libertà di circolazione, nei termini che vedremo- quanto dalla Corte costituzionale, avendo anche la Consulta più di recente evidenziato che le misure di prevenzione personale hanno «*una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto*» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

Non di meno, la Corte costituzionale coglie nel segno laddove riconosce come «*conseguenza collaterale*» delle misure, «*il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato*» una «*indubbia dimensione afflittiva*»: certo è che tale *conseguenza* ha reso non più rinviabile l'ampia riflessione circa

21 In questi termini, Cass., Sez. I, 19 aprile 2019, sent. n. 43826 del 2018, Righi ed altri.

la conformità dell'assetto normativo interno ai parametri sovranazionali e costituzionali di riferimento, laddove l'individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari di misure oltremodo afflittive e dei presupposti di applicabilità delle stesse risulta affidata a formulazioni lessicali generiche che impediscono, ed è questo il punto, la *prevedibilità*, da parte dei consociati, dei comportamenti vietati, esponenti il soggetto che pone in essere talune condotte al rischio di essere sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personali o della proprietà.

2.- In tal senso, gli aspetti di maggiore criticità sono rappresentati proprio dalla formulazione lessicale del testo normativo, che solo per comodità espositiva si rammenta. L'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (nel prosieguo, cod. antimafia) prevede che le misure di prevenzione personale -dell'avviso orale e del foglio di via obbligatorio- possano essere disposte dal questore nei riguardi di soggetti -"pericolosi" per la pubblica sicurezza- che *"debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi"* (lett. a); che *"per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"* (lett. b)²²; che *"per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto... che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica"* (lett. c).

In forza del rinvio all'art. 1 contenuto nel successivo art. 4, tali categorie di soggetti sono, al pari delle altre ivi elencate mediante richiamo recettizio a specifiche ipotesi di reato, potenzialmente destinatarie della più afflittiva misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disposta dalla autorità giudiziaria, con -o senza- obbligo -o divieto- di soggiorno.

Analogo è l'ambito soggettivo di applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale posto che, ai sensi dell'art. 16 cod. antimafia, trovano applicazione nei riguardi di tutte le categorie soggettive elencate nel già citato art. 4, quindi, e per quel che qui rileva, anche nei riguardi di coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

L'esigenza avente ad oggetto la individuazione di elementi "tassativizzanti" della fattispecie prevenzionale, descrittivi delle *categorie soggettive* e dei *comportamenti* in

²² Lettera così modificata dall' art. 15, 1° co., lett. a, d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 48 del 2017.

presenza dei quali è legittima la sottoposizione a tali misure ⁽²³⁾ ha assunto rinnovato interesse all'indomani della pronuncia, risalente al 23 febbraio 2017, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo, in accoglimento del ricorso n. 43395/09 proposto dal cittadino italiano De Tommaso, ha riconosciuto la lesione, nel caso di specie, del diritto del ricorrente alla libertà di circolazione come riconosciuto dall'art. 2 del IV Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.

Ribadito che le misure di prevenzione personale non sono equiparabili *in toto* ad una sanzione penale, salvo diversa valutazione da effettuarsi nel caso specifico⁽²⁴⁾ e per l'effetto esclusa la violazione degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione, la *Grand Chambre* ha preso tuttavia atto della estrema afflittività della misura di prevenzione personale, nel caso di specie con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, cui il ricorrente, ritenuto "*abituamente dedito a traffici delittuosi*" e che "*vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose*", era stato inizialmente sottoposto dal Tribunale di Bari. Tale misura era stata poi revocata dalla territoriale Corte d'appello a fronte della insussistenza di elementi sintomatici di pericolosità sociale coevi alla applicazione della misura stessa ⁽²⁵⁾.

Tanto premesso, il ragionamento posto a fondamento della decisione si è articolato attraverso la individuazione dei parametri convenzionali alla luce dei quali valutare la legittimità di forme di compressione del diritto alla libertà di circolazione.

Nello specifico, per essere legittima, l'*ingerenza* –del potere statale- deve innanzitutto essere *prevista dalla legge*, avere dunque una idonea *base legale*, perseguire *uno o più fini legittimi* ed essere "*necessaria in una società democratica per la tutela della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, mantenimento dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e libertà altrui*" (art. 2, 3° co., IV Protocollo aggiuntivo alla Convenzione).

Quanto alla prima delle condizioni anzidette, essa investe non solo la circostanza che la restrizione abbia una qualsivoglia base legale nel diritto interno, rilevando piuttosto la "*qualità della legge in questione*". A tal fine, la base legale può dirsi *idonea* – e quindi l'*ingerenza* legittima - se *accessibile* all'interessato e se in grado di assicurare la *prevedibilità* dei suoi effetti.

23 Già Corte cost., sent. n. 177 del 1980.

24 Tuttavia, in una precedente occasione, con la sentenza 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, la Corte e.d.u. stabilì, nel caso di specie, che l'applicazione della misura della sorveglianza speciale con ordine di soggiorno all'isola dell'Asinara disposta nei confronti del ricorrente, indiziato di appartenenza a un'associazione mafiosa ai sensi della legge n. 575 del 1965, non aveva soltanto limitato la sua libertà di circolazione tutelata dall'art. 2 Prot. n. 4 CEDU (all'epoca non ancora ratificato dall'Italia), ma si era risolta – in ragione della particolare ristrettezza dello spazio cui il ricorrente era confinato, nonché della situazione di sostanziale isolamento personale in cui egli era costretto a vivere – in una vera e propria privazione della sua libertà personale, ai sensi dell'art. 5 CEDU.

25 Cass., Sez. Un., 30 novembre 2017, sent. n. 111 del 2017, Gattuso, rv. 271511 – 01.

In altri termini, quel che rileva è la *prevedibilità* delle connotazioni tipiche della condotta che, qualora posta in essere, possa giustificare la restrizione del diritto alla libertà di circolazione.

Ritenuti integrati i primi due aspetti, la Corte e.d.u. ha al contrario stigmatizzato l'insufficiente *standard* qualitativo della legislazione nazionale in punto di *prevedibilità* delle condotte "sanzionate", ovvero esponenti l'agente alla sottoposizione ad una misura "limitativa".

Invero, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 177 del 1980 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, Legge n. 1423 del 1956, per contrasto con gli artt. 13 e 25, 3° co., Cost., nella parte in cui includeva tra i destinatari della misura personale della sorveglianza speciale «*coloro che [...] per le manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere*». In quell'occasione, la Consulta aveva ritenuto inadeguata la «*descrizione legislativa*» della «*fattispecie legale*», sottolineando che «*il principio di legalità in materia di prevenzione [...], lo si ancori all'art. 13 ovvero all'art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura [...] trovi il presupposto necessario in "fattispecie di pericolosità", previste – descritte – dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata*» (Corte cost., sent. n. 177 del 1980).

Non di meno, la formulazione lessicale della norma quanto alle categorie soggettive di pericolosità c.d. generica –“*soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi*” e “*che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose*”- rimasta sostanzialmente immutata, risulta oltremodo *lacunosa* ed *indeterminata* circa gli elementi descrittivi della specifica tipologia di condotta dalla quale deriva la sottoponibilità alla misura di prevenzione personale.

In conclusione, le norme invocate, segnatamente le disposizioni normative contenute *in parte qua* nella Legge n. 1423 del 1956 –trasfuse nel c.d. Codice antimafia- «*non contengono previsioni sufficientemente dettagliate su che tipo di condotta sia da considerare espressiva di pericolosità sociale... non indicano*» cioè «*con sufficiente chiarezza lo scopo e le modalità di esercizio dell'amplissima discrezionalità conferita alle corti nazionali*» e «*non sono formulate con precisione sufficiente a garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie e a consentirgli di prevedere in maniera sufficientemente certa l'imposizione di misure di prevenzione*» (Corte e.d.u., 23 febbraio 2017, De Tommaso).

La legislazione interna è stata censurata anche sotto il profilo della *vaghezza* e

della *imprecisione* del contenuto che possono assumere le prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, che costituiscono la base legale della misura di prevenzione imposta al ricorrente, oltre a quella di “non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta”, prevista *ab origine* dalla Legge n. 1423 del 1956.

Tali prescrizioni appaiono formulate in termini “estremamente vaghi e indeterminati”, anche all’indomani della sentenza n. 282 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ebbe a ritenere non fondata la questione di illegittimità costituzionale della disposizione -oggi trasfusa nell’art. 75 cod. antimafia- che sanziona penalmente l’inosservanza di tutti gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, tra cui per l’appunto quelli di vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare adito a sospetti ⁽²⁶⁾.

A parere della Corte europea, pur ancorando all’epoca la “determinatezza” della prescrizione al «*dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale*» (Corte cost., sent. n. 282 del 2010), la disposizione normativa risulta inidonea a fornire all’interessato indicazioni sufficienti circa la condotta richiestagli, risolvendosi quel richiamo in un riferimento generico ed illimitato all’intero ordinamento.

Da ultimo, la Corte di Strasburgo ha osservato che la normativa in esame consente all’autorità giudiziaria di adottare «*tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale*», senza in alcun modo specificarne il contenuto, così come priva di connotazione specifica è la prescrizione obbligatoria di «*non partecipare a pubbliche riunioni*», che non pone alcun limite temporale e spaziale alla restrizione di questa libertà fondamentale, la cui concreta entità viene pertanto interamente affidata alla discrezionalità del Giudice.

In conclusione, la Legge n. 1423/1956 in esame è formulata in termini «*vaghi ed eccessivamente ampli. Né la categoria di persone a cui le misure di prevenzione erano applicabili, né il contenuto di alcune di queste misure erano definite dalla legge con precisione e chiarezza sufficienti. Conseguentemente, la legge non rispondeva ai requisiti di prevedibilità fissati dalla giurisprudenza della Corte*» (Corte e.d..u., 23 febbraio 2017, De Tommaso).

²⁶ *Infra*, Corte cost., sent. n. 25 del 2019.

LE RICADUTE NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E DI LEGITTIMITÀ

1.- La sentenza De Tommaso costituisce uno snodo centrale nella elaborazione giurisprudenziale interna, costituzionale e di legittimità sul tema.

Al contempo, rappresenta un monito al legislatore ordinario, laddove evidenzia lo scarso *standard* qualitativo che – invero – continua a caratterizzare l'assetto normativo, la cui tenuta, anche rispetto ai principi sovranazionali, appare affidata ai tentativi "tassativizzanti" della giurisprudenza.

Invero, il più recente -e duplice- intervento della Corte costituzionale con le due pronunce nn. 24 e 25 del 24 gennaio 2019, entrambe depositate il successivo 27 febbraio, costituisce una sintesi di quello che può definirsi un vero e proprio statuto costituzionale e convenzionale di garanzie che circondano le misure di prevenzione.

Per altro verso, la sentenza De Tommaso, che costituisce la premessa interpretativa posta alla base di tutte le questioni di legittimità dedotte e della ritenuta incostituzionalità di parte delle disposizioni impugnate, si inserisce –consolidandolo- in un filone interpretativo efficacemente intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità.

Le esigenze di tassatività e determinatezza della fattispecie, corollari del principio di stretta legalità in materia penale, sono in primo luogo alla base della sentenza n. 25 del 2019 con la quale Corte costituzionale, disattendendo il precedente orientamento espresso nella già citata sentenza n. 282 del 2010 – "censurata" dalla Corte e.d.u. proprio nella sentenza De Tommaso- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, 1° e 2° co., cod. antimafia, in relazione all'art. 117 Cost., rispetto all'art. 7 CEDU ed all'art. 2, IV Protocollo aggiuntivo, nella parte in cui configura rispettivamente come *contravvenzione* ovvero come *delitto* la violazione degli obblighi e delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, *senza o con* obbligo - o divieto - di soggiorno.

Nel ragionamento della Consulta, la pronuncia rappresenta sintesi dovuta di quel «*processo di adeguamento e maggiore conformità ai principi della CEDU proprio con riferimento alla fattispecie oggetto dell'ordinanza di rimessione*» (Corte cost., sent. n. 25 del 2019) compiuto da Cass., Sez. Un., 27 aprile 2017, sent. n. 40076 del 2017, rv. 270496 – 01, ric. Paternò, secondo cui «*l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, 2° co., cod. antimafia il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini*

dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione» (27).

2.- Di estremo interesse la sentenza n. 24 del 2019.

Investita di plurime questioni di legittimità delle disposizioni legislative che individuano i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione personali -e patrimoniali- nella capacità c.d. generica del proposto, che sia assume sia “*abitualmente dedito ad attività delittuose*” ovvero “*viva con i proventi di attività delittuose*”, la Consulta perviene a soluzioni differenti in riferimento alle due ipotesi di cui alle lett. a e b dell'art. 1, cod. antimafia (già art. 1, nn. 1 e 2, Legge n. 1423 del 1956).

Riconosciuta la radicale indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 1, lett. a, cod. antimafia (già art. 1, n. 1, Legge n. 1423 del 1956) in ragione del difetto di *prevedibilità* dei comportamenti alla luce dei principi di diritto affermati dalla sentenza De Tommaso, la sentenza n. 24 del 2019 dichiara l'incostituzionalità della disposizione citata nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nell'art. 1, n. 1, Legge n. 1423 del 1956 (“*coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi*”); dell'art. 19, Legge n. 152 del 1975 -nel testo vigente sino all'entrata in vigore del c.d. codice antimafia- nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter, Legge n. 575 del 1965 si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, n. 1, Legge n. 1423 del 1956; dell'art. 4, co. 1, lett. c, cod. antimafia, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a e, da ultimo, dell'art. 16, cod. antimafia, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, co. 1, lett. a.

A tale conclusione la Consulta giunge procedendo ad una interessante premessa circa l'evoluzione, da un punto di vista storico e normativo, della materia e quindi delle finalità special preventive che il sistema delle misure di prevenzione nel suo complesso persegue, rivendicando il fondamentale ruolo, in termini del riconoscimento della garanzie della *riserva di legge*, della *proporzionalità della misura* rispetto alle finalità cui mira, e della *riserva di giurisdizione*, assunto dalla stessa Corte costituzionale, meritevole di aver ricondotto le misure di prevenzione nell'alveo costituzionale dell'art. 13 Cost.(28).

A parere della Consulta «*alla giurisprudenza... non è stato possibile riempire di*

27 In termini, Cass., Sez. IV, 9 maggio 2017, sent. n. 42332 del 2017, Scialpi, rv. 270764 – 01.

28 Corte cost., sentt. n. 177 del 1980 e n. 93 del 2010.

significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato» la locuzione “genericissima” e “geneticamente vaga” di “traffici delittuosi”, con ciò intendendosi, talvolta, «qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [...]», ricomprendendovi anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento o l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili»⁽²⁹⁾, talaltra il «commercio illecito di beni tanto materiali [...] quanto immateriali [...] o addirittura concernente esseri viventi (umani [...] ed animali [...]), nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite [...], ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma di provento»⁽³⁰⁾, osservando ulteriormente che «nel senso comune della lingua italiana [...] trafficare significa in primo luogo commerciare, poi anche darsi da fare, affaccendarsi, occuparsi in una serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato, talvolta inutile, e infine, in ambito marinaro, maneggiare, ma non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con finalità di arricchimento»⁽³¹⁾.

Simili definizioni «non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura ... Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

3.- Ad opposta conclusione, al contrario, la Consulta è giunta in riferimento alla fattispecie descritta dall'art. 1, n. 2, Legge n. 1423 del 1956 (poi confluita nell'art. 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011). La previsione legislativa ad oggetto la applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali a soggetti rispetto ai quali sulla base di elementi fattuali, si assume vivano “abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, sarebbe connotata di sufficiente determinatezza e «tale da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre che in quali «modi» – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza

29 Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018, sent. n. 11846 del 2018, Carnovale e altri, rv 272495 – 01.

30 Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017, sent. n. 53003 del 2017, D'Alessandro e altro, rv. 272266 – 01.

31 Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017, cit., fl. 13.

speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

L'infondatezza delle questioni poggia, a parere della Consulta, ancora una volta, sulla elaborazione giurisprudenziale maturata in sede di legittimità derivante dal un approccio interpretativo tassativizzante, all'indomani della sentenza De Tommaso, efficacemente espresso, fra le altre, da Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, sent. n. 43826 del 2018, ric. Righi ed altri.

Nel caso di specie, di applicazione della misura di prevenzione personale –e patrimoniale- nei confronti di un soggetto attinto da pericolosità c.d. generica, riconducibile alle categorie soggettive di cui alle lett. *a* e *b* dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, ma definitivamente assolto in sede di cognizione penale, la pronuncia introduce una interessante equiparazione fra la fattispecie normativa incriminatrice e la “categoria criminologica” di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011: la previsione «*ha... il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica)»* ⁽³²⁾. Valorizzando il binomio “*proventi di attività delittuose/traffici delittuosi*”, si osserva che nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità, «*'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante»* ⁽³³⁾.

Dunque, laddove si tratti di soggetti socialmente *pericolosi* perché “*per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viv[a]no abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*”, la scelta lessicale (*delittuose*, in luogo di *illecite*) è frutto di una precisa scelta legislativa, ostando all'inquadramento in una delle categorie soggettive di riferimento la mancanza di elementi fattuali ricostruttivi della condotta di vita del proposto, rispetto alla quale non rileva una

32 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, cit., fl. 28.

33 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, cit., fl. 26; in termini, Cass., Sez. I, sent. n. 349 del 2018.

qualsiasi condotta *illecita* bensì la derivazione *delittuosa* dei proventi di cui egli, con abitudine, vive ed opera (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose...).

In altre parole, «*l'attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve... caratterizzarsi in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito*» e questo perché, in ossequio ad una irrinunciabile esigenza di tassatività e determinatezza delle fattispecie che non è estranea al sistema della prevenzione nel suo complesso, «*la norma non eleva a presupposto di "pericolosità generica rilevante" la realizzazione di un qualsiasi illecito*»⁽³⁴⁾.

L'inquadramento soggettivo del proposto entro le categorie di cui all'art. 1, lett. a e b, d.lgs. n. 159 del 2011, deve pertanto essere condotto sulla base di idonei elementi di fatto, «*il che presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche: a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); c) la destinazione, alimento parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare*»⁽³⁵⁾.

Se questo è l'approdo in sede di legittimità, per giungere al quale non è stata nemmeno accolta la sollecitazione del Procuratore Generale requirente di rimettere la questione alle Sezioni Unite, a parere della Consulta la locuzione «*coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.

«*Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi:*

a) *delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;*

34) Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, sent. n. 31209 del 2015, Scagliarini.

35) () Sez. I, sent. n. 31209 del 24 marzo 2015, cit.

b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;

c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno... essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

Per l'effetto, vengono dichiarate inammissibili, perché ritenute infondate, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, Legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19, Legge n. 152 del 1975, e degli artt. 1, 4, 1° co., lett. c, 6 e 8, d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, 1° co., Cost., in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e.d.u.; degli artt. 3 e 5 Legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, 1° co., lett. c, 6 e 8, d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, 1° co., Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, 1° co., Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, 3° co., Cost., nonché degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, 1° co., Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

Silvia Astarita

SCHEDA N. 3 (IL CASO TARICCO - PARTE PRIMA)

LE TAPPE DELLA C.D. SAGA TARICCO: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE

Nel presente contributo si ripercorrono sinteticamente i passaggi della cd. Saga Taricco, procedendo poi a sintetizzare i contenuti dell'ordinanza della Corte Costituzionale n 24 del 2017 e della decisione della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2017.

In conclusione si parlerà della Sentenza della Corte Costituzionale del 2018 proponendo alcune indicazioni metodologiche per affrontare i temi di interferenza tra diritto UE e diritto interno.

LE TAPPE DELLA VICENDA TARICCO.

Il Gup di Cuneo si trova a giudicare alcuni imputati, accusati di vari reati fiscali e di associazione per delinquere. Resosi conto che il processo sarebbe stato destinato a non concludersi prima del decorso dei termini di prescrizione, viene sospeso il giudizio promuovendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare se la disciplina della prescrizione del reato propria del sistema italiano fosse o meno conforme ad alcune norme dei trattati istitutivi dell'UE.

Giunta a Lussemburgo la questione, per opera dell'Avvocatura Generale, subisce un diverso inquadramento da quello suggerito dal Gup di Cuneo, ovvero " *valutare la questione alla luce di parametri più pertinenti del diritto UE. La Corte, sull'impostazione dell'Avvocatura Generale dell'avv. Kokott dichiara "una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'art 160, ultimo comma del codice penale, come modificato dalla legge n 251 del 5 dicembre 2005 e dall'art 161 – normativa che prevedeva all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale- è idonea a pregiudicare gli obblighi*

imposti agli stati membri dall'art 325 paragrafi 1,2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'UE , o in cui si preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che che ledono gli interessi dell'Unione Europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'art 325 par 1,2, TFUE disapplicando , all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi imposti dall'art325, par 1,2, TFUE."

*"Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'art 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge n 251 del 5 dicembre2005, e dell'art 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli art 101 TFUE, 107 E 119 TFUE"***Corte di Giustizia Grande Sezione sentenza 8 settembre 2015 in causa C-105/14"**

Al fronte del che, la Corte di Giustizia dell'UE., al fine di tutelar e gli interessi finanziari dell'Unione, impone al giudice nazionale la disapplicazione della normativa italiana sull'allungamento massimo dei termini di prescrizione, dichiarando che la normativa italiana in materia di prescrizione, come risultante dal combinato disposto degli artt 160, ultimo comma,e 161 c.p.,(ossia nella parte in cui determina, anche per frodi gravi in materia di Iva, un'interruzione del termine di prescrizione superiore ad un quarto della sua durata iniziale), è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art 325 par 1,2, TFUE, dal momento che impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi e di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Per tale effetto, il giudice nazionale dà piena efficacia alle norme del Trattato, disapplicando (se necessario) le disposizioni nazionali che con queste si pongono in contrasto.

PROBLEMATICHE

Si giunge dunque ad un contrasto tra la normativa italiana in materia di prescrizione dei reati e le norme dei trattati dotate di effetto diretto e poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, accordando primazia al diritto Europeo e conseguentemente disapplicando le norme in materia di prescrizione,così giungendo a condannare imputati, che diversamente avrebbero visto dichiarare l'estinzione del reato.

(vedi Cass Sez 3 N 2210 del 17.09.2015- dep il 21.01.2016, Pennacchini RV 266121)

La corte di Giustizia, specifica poi i casi in cui tale normativa avrebbe dovuto trovare applicazione, ovverosia allorquando *" La disciplina della prescrizione impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.*

Ma quando una frode può dirsi grave e con quali strumenti processuali si può accertare l'esistenza di un numero considerevole di casi in cui l'interesse finanziario dell'Unione Europea è messo in discussione'?

Sul tema ci sono state varie pronunce in sede di legittimità che meritano essere citate (vedi Cass SEZ 3 n31265 del 21.04.2017- dep 22.06.2017 P.G. Schiavolin, RV 270193)

E, ancora. La disapplicazione della normativa sulla prescrizione deve avvenire anche nei casi di reati commessi in un momento precedente al deposito della Sentenza Taricco?

E il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali di sfavore? A tale domanda ha risposto nelle more della vicenda la Corte di Cassazione, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, inserendosi in tal senso nel solco della "annosa vicenda della sentenza Taricco", (vedi sez 4 n 7914 del 25.01.2016 Tormenti, Riv 266078) a tal proposito – intervenendo per delimitare l'ambito dell'eventuale disapplicazione delle norme di diritto interno, ha affermato che i *"principi delineati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell' Unione Europea., Grande Sezione Taricco ed Altri, in ordine alla possibilità di disapplicazione della disciplina della prescrizione previste, se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'UE,. non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia, avvenuta il 3 settembre 2015".*

Due gli aspetti fondamentali che inducono gli Ermellini a ritenere non applicabili nel caso di specie, i principi indicati nella sentenza Taricco:1) la determinazione della soglia minima di gravità delle frodi in relazioni alle quali il giudice nazionale dovrebbe provvedere alla disapplicazione della disciplina relativa ai termini prescrizionali;2) la possibilità che l'obbligo di disapplicare la disciplina in questione si atteggi diversamente a seconda -al momento della pubblicazione della sentenza Taricco- la prescrizione sia già maturata, ovvero che il termine prescrizionale sia ancora pendente (accordando ad essa un effetto costitutivo e non dichiarativo).

Ma le questioni sollevate dalla Corte di Giustizia nel caso Taricco non si fermano

qui.

E' ammissibile che – a concorrere alla determinazione della fattispecie di diritto dell'UE, con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, sia una Sentenza della Corte di Giustizia?

Che una norma di diritto ue abbia effetto diretto e sfavorevole e che ciò avvenga soprattutto in ambito penale?

Tali temi, pongono nuovamente al centro della discussione i rapporti tra diritto interno e diritto UE (oltre il problema legato alla determinatezza delle norme penali, e alla retroattività delle norme penali). La Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Milano hanno però ritenuto che le regole enunciate dalla Corte di Giustizia nel caso Taricco si ponessero in "frizione con i principi fondamentali dell'ordinamento Costituzionale". La Corte di Giustizia nella sentenza Taricco, sembrava escludere che la disapplicazione della disciplina di prescrizione potesse comportare problemi di frizione con il principio di legalità in materia penale ed anche con quello di prevedibilità delle decisioni dei giudici penali. Si legge sul punto in sentenza *"occorre aggiungere che se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi ,egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali con ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni di diritto nazionale"*(punto 53) ed ancora *"tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, la disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell'ambito di un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all'occorrenza la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare , rispettivamente, gli interessi finanziari dell'Unione Europea e quelli della Repubblica Italiana.Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti dall'art 49 della Carta (punto 55)*

Traendo spunti da tali incisi che –successivamente- la Corte Costituzionale nell'ordinanza del 2017 prospetta alla Corte di Giustizia l'eventualità di poter azionare i "controlimiti" *"Se l'applicazione dell'art 325 del TFUE comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo"* (Corte Cost 24/17 punto 2.2)

Chi può opporre dunque i controlimiti? Solo la Corte Costituzionale, come ha

reiteratamente affermato la consulta, o anche i giudici di merito (come talvolta si è verificato implicitamente nella giurisprudenza di merito?).

In una situazione tale La Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Milano hanno evidenziato come la sentenza Taricco ponesse in questione " i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale". Sicché, si è giunti ad una sospensione dei giudizi promuovendo un "*incidente di legittimità costituzionale teso alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 2 della legge 2.08.2008 n130 (rettifica ed escuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull' Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art 325 pr 1,2, del trattato sul funnziamento dell'Unione Europea. "Investita del caso Taricco la Corte Costituzionale sospende il giudizio e promuove a sua volta un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia".*

Alessia Martini

SCHEMA N. 4 (IL CASO TARICCO - PARTE SECONDA)

LE REAZIONI, *POST* TARICCO, DEI GIUDICI NAZIONALI: LA CORTE DI APPELLO DI MILANO E LA S.C. DI CASSAZIONE, SEZ. III, ADISCONO DIRETTAMENTE LA CORTE COSTITUZIONALE.

A seguito della pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia, sollecitata del G.u.p. del Tribunale di Cuneo, le “reazioni” dei giudizi nazionali non si sono fatte attendere.

Con ordinanza del 18 settembre 2015, emessa dalla Corte di Appello di Milano, è stata sollevata la prima questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, <<*nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (...) - discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, co. 2, Cost.>>.*

Successivamente, la Terza Sezione penale della Cassazione, con due distinte ordinanze, l’una, del 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016) n. 28346, l’altra, del 31 marzo 2016, è nuovamente tornata sul tema della legittimità costituzionale dell’art. 2 L. 2 agosto 2008, n.130, ampliando -di fatto- i confini della discussione, sino ad allora limitata alla compatibilità della normativa invocata con il dettato di cui all’art. 25, co. 2., Cost, ed estendendo il dibattito con il richiamo degli artt. 3, 11, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost..

Nello specifico.

La Corte ambrosiana, all’esito della prima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia per opera del giudice di legittimità (Cass., Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210, Imp. Pennacchini), con l’ordinanza citata, ha invitato, investendola, la Corte Costituzionale ad azionare i “controlimiti” alle limitazioni di sovranità imposte dalla Corte di giustizia UE nella sent. c.d. *Taricco*.

In buona sostanza, secondo i giudici di Milano, possibile controlimite all'obbligo generale di dare applicazione ad una norma di diritto primario dell'Unione (l'art. 325 TFUE), disapplicando la normativa nazionale in contrasto con quella europea, è il principio di legalità in materia penale (art. 25, 2° co, Cost), come declinato dagli insegnamenti impartiti dalla Corte costituzionale sul punto, pure richiamati nel tessuto motivazionale della ordinanza *de qua*.

Ed infatti, sebbene i giudici di Milano, non trascurino di ricordare come nell'impostazione adottata nella sent. *Taricco*, i giudici europei abbiano escluso qualsivoglia contrasto della decisione con il principio di legalità sulla base dell'assunto per il quale «*l'art 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE) –che in forza dell'art. 52 CDFUE- recepisce il principio di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza di Strasburgo, formatasi sulla corrispondente previsione dell'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Secondo tale giurisprudenza, richiamata dalla Corte di Strasburgo, la materia della prescrizione del reato attiene in realtà alle condizioni di procedibilità del reato e non è pertanto coperta dalla garanzia del principio nullum crimen*», oppongono con forza che «*ciò che convince della non manifesta infondatezza della questione è la costante e condivisibile giurisprudenza della corte Costituzionale che –a differenza di quella europea- è ferma nel ritenere le norme della prescrizione come norme di diritto sostanziale, parte integrante della “legge penale”, come tale soggette al principio di legalità e a tutti i suoi correlari di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione*».

Sicché, prosegue il ragionamento della Corte del merito, la disapplicazione, imposta dalla sent. *Taricco*, delle norme sulla prescrizione al caso concreto oggetto di scrutinio, conduce a una violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 Cost., nella misura in cui una tale pronuncia «*produrrebbe la retroattività in malam partem della normativa nazionale risultante da tale disapplicazione, implicante l'allungamento dei termini prescrizionali*».

Donde, la rimessione del contrasto alla Corte costituzionale, circa la valutazione della sussistenza di 'controlimiti' agli obblighi discendenti dall'Unione europea.

Poco dopo l'ordinanza della Corte di Milano, e come s'è detto in esordio, anche la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, è nuovamente tornata sul tema, sollecitando -ancora una volta- la Consulta ad azionare i “controlimiti” contro gli obblighi declinati dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza *Taricco*.

La vicenda, troppo nota per essere ampiamente ricostruita in tale sede, merita comunque di essere brevemente ricordata nei termini che seguono.

Il giudice *a quo*, in buona sostanza, nel rinviare la questione alla Corte Costituzionale, evidenzia (ampliando i confini della discussione) come l'impostazione dei Giudici di Lussemburgo (e cioè: "l'invito" a disapplicare le norme interne di cui agli artt. 160, u.c., e art. 162, comma 2, c.p. poiché contrastanti con gli obblighi derivanti dall'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE) si traduca nella violazione del principio di legalità e dei suoi corollari.

Segnatamente: del principio di *irretroattività*, del principio della *riserva di legge* e del principio di *determinatezza della fattispecie penale*.

Nell'articolato ragionamento, la Corte di Cassazione, con l'ord. cit., sottolinea come il *dictum* di Lussemburgo, determinando un prolungamento dei termini massimi di prescrizione anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla sen. *Taricco*, finisca per produrre effetti retroattivi sfavorevoli per il reo.

Il che, ulteriormente, si traduce in una violazione degli art. 3 e 24 della Cost., posto che il cambiamento delle regole in gioco discrimina tutti coloro che, per beneficiare degli effetti favorevoli dell'istituto previsto in materia di prescrizione, abbiano, ad esempio, deciso di non accedere ai riti alternativi, invero, non più azionabili una volta negata l'applicazione della normativa in materia di prescrizione.

Inoltre, riconoscendo il potere agli organi giurisdizionali dell' U.E. di imporre effetti pregiudizievoli per l'imputato attraverso l'applicazione degli insegnamenti cristallizzati nelle proprie sentenze, si introdurrebbe una «*mutazione genetica della riserva di legge nella differente riserva di diritto; con il conseguente dissolvimento delle garanzie legate, storicamente e istituzionalmente, al monopolio legislativo del diritto penale*».

Ed infatti, la riserva di legge in materia penale, si basa sul «*presupposto che soltanto il procedimento legislativo sia lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale*»; con la conseguenza che soltanto la legge può definire la «*dimensione della punibilità*», e non anche la Corte di giustizia, «*organo giurisdizionale privo di legittimazione politica, che non può esprimere scelte di criminalizzazione nell'ordinamento nazionale*».

Sicché, l'attribuzione al giudice comune di «*un potere normativo riservato al legislatore*» e basato su «*una valutazione di natura politico-criminale, relativa all'efficacia general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari dell'U.E.*», comporterebbe anche la lesione dell'art. 101, secondo comma, Cost..

Infine, ma non meno rilevante, pare utile ricordare, ulteriori due considerazioni sviluppate dalla Corte di cassazione, Sez. III.

La prima, prende le mosse dal dato che la normativa risultante dalla pronuncia Taricco non sia sufficientemente determinata, non essendo chiaro, per l'un verso, quando le frodi possano ritenersi gravi, per altro verso, quando sussista in concreto il requisito del "numero considerevole di casi di impunità", finendo così per rendere vaghi i presupposti dell'obbligo di disapplicazione.

La seconda, attiene alla violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, posto che –e sempre per il rimettente- il regime della prescrizione sarebbe del tutto affrancato dalle esigenze special-preventive della pena per dipendere esclusivamente dal fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione «*che, impropriamente, assumono rilievo nella dimensione del c.d. "bisogno di pena"*».

Tutti questi profili, in tale sede, e chiaramente anche per ragioni di ordine espositivo, brevemente accennati, riguardano principi supremi dell'ordine costituzionale, come puntualmente ricostruiti dal giudice della nomofilachia nell'ord. richiamata; con la conseguenza che l'art. 325 TFUE, come declinato nella sentenza Taricco, è norma incompatibile con i controlimiti al diritto dell'Unione europea, in violazione dell'art. 11 Cost., e «*travalica i confini delle attribuzioni riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell'Unione*».

Donde, la sospensione del giudizio per opera del giudice a quo, e il promovimento di incidente di legittimità costituzionale teso alla declaratoria di illegittimità costituzionale «*dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco*».

Angela Compagnone

SCHEDA N.5 (IL CASO TARICCO - PARTE TERZA)

LA SAGA TARICCO

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 24 DEL 2017

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 24 del 2017, che autorevole dottrina ha definito "garbata nella forma, (ma) rocciosa nella sostanza" (V. Manes, **La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a "Taricco"**, in www.penalecontemporaneo.it, 13.2.2017) costruisce, incalzata dalla cosiddetta "regola Taricco", una decisione in apparenza improntata ad avviare un dialogo con la CGUE, ma con la quale, in realtà, non fa che ribadire il principio del "primato con riserva" del diritto europeo, chiarendo così il ruolo assunto e minacciando il ricorso ai controlimiti.

1. L'ordinanza in commento si inserisce, infatti, in un panorama giurisprudenziale controverso, in cui la "regola Taricco" aveva già trovato applicazione per effetto di decisioni della Corte di Cassazione, che avevano però escluso la violazione di principi costituzionali, quali:

- la prima sentenza, la n. 2210 del 20 gennaio 2016, contravvenendo alla posizione giurisprudenziale maggioritaria, ha ritenuto che le norme sulla prescrizione non siano coperte dal principio di legalità di cui all'art. 25 Cost;

- la sentenza n. 7914 del 26 febbraio 2016 ha escluso l'applicazione della "regola Taricco", giacché il giudice nazionale ha ritenuto che la frode non fosse grave, servendosi come parametro di valutazione della mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e ritenendo, in linea generale, che comunque la stessa non possa avere valenza retroattiva;

- anche la sentenza n. 44584 del 24 ottobre 2016 ha posto l'accento sul concetto di "gravità" della frode, escludendo una violazione del principio di determinatezza, potendo il giudice utilizzare parametri oggettivi, quali quelli indicati dall'art. 133 c.p. per la definizione della gravità del reato.

2. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinario sorto in merito alla “regola Taricco” si è però incentrato in gran parte sulla questione del diritto intertemporale, giacché la sentenza della CGUE aveva stabilito che il giudice nazionale dovesse disapplicare le norme in contrasto con tale regola, a far data dalla sentenza della Corte di Lussemburgo dell’8 settembre 2015.

Tale assunto, secondo l’orientamento maggioritario, lederebbe, tuttavia, i diritti degli imputati che potrebbero essere chiamati a rispondere di condotte che, stando alla normativa sulla prescrizione vigente nel momento in cui sono state commesse, sarebbero risultate prescritte. Si assisterebbe, in altre parole, ad un inasprimento del trattamento punitivo, per di più con valenza retroattiva.

Le due questioni di costituzionalità sollevate, che hanno richiesto l’intervento della Consulta, hanno avuto ad oggetto, da un lato, la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. e, dall’altro, la mancata indicazione da parte della Corte di Lussemburgo dei criteri per stabilire quando una frode sia da ritenersi grave.

3. Con l’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ribadisce innanzitutto il “primato con riserva” del diritto dell’Unione, in quanto condizionato dal rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona. In tale prospettiva, la Consulta ha precisato che *“Nel riconoscere il primato del diritto dell’UE, ai sensi dell’art. 11 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia...In linea di principio, il diritto dell’Unione europea, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale. I rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale collaborazione (art. 4, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona), che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui regge lo Stato membro, né se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo, giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della CDFUE. La legittimazione (art. 11 Cost.) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 4,*

par. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, par. 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri”.

Non può mancarsi di sottolineare come sia stata la stessa Corte di Lussemburgo a sollecitare la Consulta a ribadire la teoria dei controlimiti, evidenziando nella pronuncia che ha dato il via alla saga Taricco, al par. 53, che *“Occorre aggiungere che se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni di diritto nazionale”.*

L’ordinanza individua, altresì, il percorso attraverso il quale risolvere eventuali conflitti, ovvero quello dell’incidente di costituzionalità dell’atto interno di ratifica del Trattato, nonché l’organo deputato a dirimerli, individuandolo nella stessa Consulta, chiarendo che *“Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi”.*

Aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ma disatteso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2210 del 20.1.2016, è stata, inoltre, sancita la natura di norme di diritto penale sostanziale delle norme sulla prescrizione, che in quanto tali soggiacciono al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., del quale costituiscono corollari l’irretroattività e la determinatezza della norma penale. Pertanto, le regole che presiedono alla prescrizione del reato devono essere sufficientemente determinate, nonché vigenti al momento di commissione dello stesso. Poste tali premesse metodologiche la Corte esclude l’applicabilità della “regola Taricco”, che *“non risulta sufficientemente determinata e priva, sotto tale profilo, di base legale, in quanto non era ragionevolmente prevedibile dagli interessati in base al quadro normativo vigente al momento del fatto, e in quanto non è idonea a escludere che la determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati di cui trattasi sia determinato dal giudice mediante scelte discrezionali operate caso per caso (ciò che è vietato dalla riserva di legge e dal principio della separazione dei poteri, di cui l’art. 25, secondo comma, Cost. declina una*

versione particolarmente rigida nella materia penale)". Ed ancora, viene ribadito il principio secondo cui *"l'attività del giudice chiamato ad applicarla (la prescrizione) deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law, i quali non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento"*.

La dilatazione e l'incertezza dei tempi di prescrizione del reato finirebbero inoltre con il toccare un aspetto, ovvero quello della ragionevole durata del processo, dalla matrice più propriamente processuale e tutelato dall'art. 111, comma 2 Cost. L'applicazione della "regola Taricco", infatti, seppur in un numero limitato di casi determinerebbe un prolungamento dei tempi processuali con conseguente lesione delle garanzie difensive degli imputati.

4. In conclusione, l'ordinanza n. 24 del 2017, così come le varie tappe della cosiddetta "saga Taricco", mette in luce la diversità di prospettive con cui viene affrontato il tema del rispetto del principio di legalità, in Italia ed in Europa, nonché, salvo che per l'aspetto puramente formale, l'assenza di dialogo tra le Corti, ciascuna caparbiamente arroccata sulle proprie posizioni.

Appare del tutto fuorviante, a tale proposito, quanto si legge nel *Comunicato del 31 maggio 2018 dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale* a seguito del deposito della sentenza n. 115 del 2018, conclusiva della vicenda Taricco. Nonostante l'intransigenza delle posizioni assunte dalla Corte Costituzionale e dalla CGUE, la vicenda Taricco è stata infatti celebrata come *"un significativo esempio di "dialogo tra Corti", dialogo che spesso si auspica, ma con qualche dubbio che possa effettivamente svolgersi. Sul caso Taricco però, attraverso i provvedimenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale italiana, si è svolto effettivamente un dialogo e l'esito è stato proficuo."*

Andrea Codispoti

SCHEMA N. 6 (IL CASO TARICCO - PARTE QUARTA)

LA SENTENZA C.G.U.E. GRANDE SEZIONE 5.12.2017 (C-42/17) NEL PROCEDIMENTO M.A.S. E M.B.

Nel progredire del confronto dialogico tra Palazzo della Consulta e giudici di Lussemburgo, si giunge, alla fine del 2017, alla seconda pronuncia pregiudiziale in sede europea sull'affaire Taricco, stimolata dall'ordinanza n. 24/2017 Corte Cost.

La sentenza (C.G.U.E. Grande Sezione, 5.12.2017, C-42/17) – tutt'altro che un revirement, rispetto alla prima pronuncia Taricco – si manifesta innanzitutto quale decisa conferma dell'efficacia diretta dell'art. 325 T.F.U.E.

Maggiore interesse suscita, tuttavia, la rilevanza che la Corte, nell'economia del proprio percorso di ragionamento e di argomentazione, attribuisce al principio di legalità in materia penale, sia per come delineato dalla Costituzione italiana, che per come esso è stato recepito nell'ordinamento eurounitario, attraverso la costante opera d'interpretazione delle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri compiuta C.G.U.E., nonché mediante la successiva trasposizione in forma pattizia del principio stesso, avvenuta con la definitiva approvazione della Carta di Nizza.

Si segnalano innanzitutto, come frutto della ricerca di una difficile mediazione, alcune affermazioni contenute nella parte riepilogativa delle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Costituzionale (§§ da 25 a 28).

"Si deve rilevare che, nell'ambito del procedimento all'origine della sentenza Taricco, il Tribunale di Cuneo (Italia) ha interrogato la Corte sull'interpretazione degli articoli 101 T.F.U.E, 107 T.F.U.E. E 119 T.F.U.E., nonché dell'art. 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto" (GU 2006 L 347, pag. 1).

Nella "nuova" sentenza Taricco, la Corte ha ritenuto necessario, ai fini del procedimento penale pendente dinanzi a detto giudice italiano, fornirgli un'interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, T.F.U.E.

Nel procedimento principale, la Corte costituzionale solleva la questione di

un'eventuale violazione del principio di legalità dei reati e delle pene che potrebbe derivare dall'obbligo, enunciato nella sentenza Taricco, di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione, in considerazione, da un lato, della natura sostanziale delle norme sulla prescrizione stabilite nell'ordinamento giuridico italiano, la quale implica che dette norme siano ragionevolmente prevedibili per i soggetti dell'ordinamento al momento della commissione dei reati contestati senza poter essere modificate retroattivamente in peius, e, dall'altro, della necessità che qualunque normativa nazionale relativa al regime di punibilità si fondi su una base giuridica sufficientemente determinata, al fine di poter delimitare e orientare la valutazione del giudice nazionale.

Spetta pertanto alla Corte precisare, tenuto conto degli interrogativi che sono stati sollevati dal giudice del rinvio con riferimento a tale principio e che non erano stati portati a conoscenza della Corte nella causa all'origine della sentenza Taricco, l'interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, T.F.U.E. operata da tale sentenza."

Vale la pena puntualizzare che, come giustamente osservato da taluno dei commentatori della sentenza M.A.S., l'affermazione suona anche quale chiaro scarico di responsabilità rispetto al conflitto scatenato dalla prima sentenza Taricco. Sebbene l'originaria questione pregiudiziale rimessa dal G.i.p. di Cuneo alla C.G.U.E. avesse ad oggetto l'interpretazione di regole europee differenti da quella successivamente individuata dalla Corte quale base legale dell'obbligo di disapplicazione degli artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., infatti, è stata la medesima Corte di Giustizia (§ 11 sent. C.G.U.E. C. 105/14, 9.8.2015, Taricco), nel perimetrare il contesto normativo nazionale di riferimento, ad osservare che l'art. 157 c.p. espressamente dispone che la prescrizione abbia effetti estintivi del reato. Non era pertanto del tutto sconosciuta alla Corte di Giustizia la chiara ed inequivoca connotazione sostanziale, da sempre attribuita all'istituto nell'ordinamento interno. Sia perché la collocazione sistematica della norma nel codice penale costituisce spia più che evidente di ciò, sia perché la disciplina dei suoi effetti pare, in tale prospettiva, chiudere definitivamente il cerchio del ragionamento.

Certo è pur vero che, già da qualche tempo, anche all'interno della dottrina giuspenalistica italiana, vi è chi inizia a segnalare che ormai, il fenomeno giuridico dell'estinzione del reato per effetto del decorso del tempo, coinvolge inevitabilmente profili di carattere processuale (non foss'altro perché, nei fatti, è attualmente l'unico istituto concretamente efficace nell'ottica della garanzia di durata ragionevole del processo), e tuttavia occorre osservare, in proposito, come nessuno abbia mai dubitato dell'assoggettamento delle eventuali modifiche peggiorative della stessa disciplina, al

divieto di retroattività della legge penale.

L'appunto, come vedremo, non è di poco conto, proprio in ragione del fatto che la specificità dell'ordinamento interno nel disciplinare la prescrizione quale istituto essenzialmente di carattere sostanziale -e la sua conseguente attrazione all'interno dell'area di tutela dell'art. 25 Cost.- rappresenterà, anche per il giudice sovranazionale, la via per tentare di disinnescare il conflitto.

La pronuncia, dunque, che non rappresenta affatto un arretramento sul piano della affermazione della primazia del diritto comunitario su quello interno (si veda, in proposito, il § 62 della sentenza, in cui è ribadito che il giudice nazionale è tenuto, nell'ottica del concorso alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 325 T.F.U.E., alla disapplicazione delle norme di diritto interno sulla prescrizione che siano di ostacolo ad una effettiva e dissuasiva repressione penale delle frodi gravi e lesive degli interessi finanziari dell'Unione), si risolve in una combinazione maggiormente equilibrata delle istanze di carattere "funzionalistico" sottese alla prima sentenza Taricco dell'8.9.2015, con le esigenze garantistiche di tutela dei singoli soggetti dell'ordinamento.

Ragion per cui l'argomentazione del giudice comunitario muove dall'assunto che il principio di legalità in materia penale trovi fondamento sia nella C.D.F.U.E. che nelle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri", e che, in ossequio ad esso, le norme penali in senso ampio (dunque, parrebbe, anche quelle che integrano il precetto penale incidendo l'area della punibilità)

a) debbano sempre essere caratterizzate dalla determinatezza;

b) non possano avere efficacia retroattiva, se introducono una nuova incriminazione o recano un trattamento deteriore rispetto a quello previgente;

c) consentano, in conseguenza, che sia sempre conoscibile e prevedibile, per il singolo soggetto dell'ordinamento, l'esito della propria condotta ("gli atti e le omissioni che chiamano in causa una sua responsabilità penale" §56 sent. M.A.S. e M.B.), in termini di assoggettamento o meno a sanzione penale.

Ora, è ovviamente compito primario del legislatore – e non del giudice – procedere alla risoluzione dei contrasti tra diritto di fonte comunitaria e diritto interno.

La rilevata inerzia del legislatore nell'allineare la disciplina interna alle disposizioni dell'art. 325 T.F.U.E., però, imporrebbe l'intervento del giudice nazionale per garantire l'uniforme e piena applicazione del diritto comunitario, mediante disapplicazione delle norme con esso contrastanti. Considerato anche che la materia è sicuramente di competenza concorrente, comunitaria e degli Stati membri.

E qui arriva il passaggio fondamentale della sentenza: poiché infatti la disciplina della prescrizione dei reati in materia di frodi I.V.A. lesive di un interesse della Comunità non era ancora stata oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione al momento della prima pronuncia nella causa Taricco, è anche evidente come il legislatore nazionale rimaneva libero di disciplinare l'istituto della prescrizione, anche in relazione a tali reati, quale istituto di carattere sostanziale, assoggettandolo quindi al rispetto del principio di legalità come sopra declinato.

E dunque, secondo la Corte del Lussemburgo, da un lato spetta al giudice nazionale verificare se l'applicazione della "regola Taricco" determini l'applicazione nell'ordinamento interno di un regime prescrizionale incerto dei reati in oggetto -il che farebbe venir meno l'obbligo di disapplicazione del diritto domestico- e, dall'altro, risulta evidente (per stessa ammissione della prima sentenza Taricco) come la disapplicazione tout court delle norme interne anche per i fatti commessi prima della pronuncia Taricco, in primis non fosse prevedibile quale effetto della diretta operatività dell'art. 325 del T.F.U.E., e in ultima analisi lascerebbe esposti una serie di soggetti (come, segnatamente, quelli coinvolti sia nella causa Taricco che nella causa M.A.S.) ad una applicazione retroattiva di una norma penale di sfavore.

Accertata una situazione del genere, perciò, cadrebbe anche secondo la Corte di giustizia, l'obbligo di disapplicazione del diritto nazionale contrastante con il T.F.U.E. e l'eventuale inerzia dello Stato membro nel conformarsi al diritto comunitario potrebbe divenire sanzionabile solo con procedura d'infrazione, potendo l'antinomia essere risolta esclusivamente sul piano delle fonti di produzione e non per via interpretativa.

E' stato giustamente osservato che gli effetti della sentenza si articolano lungo le seguenti, diverse direttrici:

-in ottica essenzialmente pratica, essa chiarisce innanzitutto l'inapplicabilità della "regola Taricco" a tutti i fatti commessi prima dell'8.9.2015 (data della pronuncia C.G.U.E. nella causa Taricco);

-sul piano della "determinatezza della legge penale", però, essa si atteggia in maniera più ambigua, essendo totalmente sfumata, nella motivazione, la distinzione tra il primo ed il secondo paragrafo dell'art. 325 T.F.U.E. Ovvero tra la norma che impone allo stato membro l'obbligo di garantire una tutela effettiva e dissuasiva delle frodi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione e quella che impone l'obbligo di garantire uno standard di tutela penale non inferiore a quello adottato dallo stato membro per tutelare i propri interessi finanziari (il cd. principio di assimilazione).

Il rilievo non è di poco conto poiché se è vero che il contenuto della "regola Taricco" appare del tutto indeterminato quanto agli elementi della "gravità" dei reati e del rilevante numero dei casi in cui la disciplina della prescrizione italiana precludeva una tutela effettiva e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, non è altrettanto indeterminata la regola derivabile dal secondo paragrafo dell'art. 325 T.F.U.E. che impone (eventualmente anche a mezzo della disapplicazione) l'adozione di strumenti di tutela analoghi a quelli adottati per tutelare gli interessi finanziari dello Stato membro.

Ciò perché, in tema di prescrizione (come già puntualizzato nella prima sentenza Taricco), si evidenzia nel diritto interno il mancato allineamento del termine di prescrizione dei reati in materia di I.V.A. a quello dell'associazione finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri (che per il combinato disposto degli art. 51 comma 3 bis c.p.p., 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., non sopporta il limite massimo di 1/4 dell'aumento del termine ordinario di prescrizione).

Motivo per il quale sarebbe lecito sostenere, secondo alcuni commentatori, che anche alla stregua della sentenza M.A.S., non otrebbe escludersi del tutto l'adozione del § 2 dell'art. 325 T.F.U.E. quale base legale dell'obbligo di disapplicazione della disciplina interna della prescrizione in materia di frodi I.V.A.

Tale operazione, infatti, non si porrebbe in contrasto con il principio di determinatezza della legge penale, essendo presente in questo caso una norma di comparazione idonea a consentire di desumere il regime della prescrizione alternativamente applicabile, in caso di disapplicazione delle norme contrastanti con il diritto comunitario.

E dunque sarebbe, conclusivamente, parimenti lecito ritenere che la sentenza M.A.S. abbia inteso manipolare la "regola Taricco" nel senso che essa rimarrebbe inapplicabile ai soli fatti commessi in data anteriore alla prima sentenza della Corte di Giustizia, permanendo invece tutt'ora alla base dell'obbligo di disapplicazione del contrastante diritto interno, quanto ai fatti verificatisi successivamente a tale data.

Vedremo, di qui a breve, se ed in che termini, una tale opzione possa dirsi compatibile anche con l'ulteriore corollario della legalità penale delineata dalla nostra Costituzione, fino ad ora rimasto nell'ombra, e costituito dal divieto di analogia in malam partem.

LA CONCLUSIONE DELLA SAGA: C. COST. N. 115/2018 OPPONE SOSTANZIALMENTE (ANCORCHE' IMPLICITAMENTE) I CONTROLIMITI E SENTENZA

CHE "LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA IN MATERIA PENALE SBARRA LA STRADA SENZA ECCEZIONI ALL'INGRESSO DELLA REGOLA TARICCO NEL NOSTRO ORDINAMENTO"

L'affaire Taricco perviene così, a seguito del nuovo intervento pregiudiziale della C.G.U.E., per una seconda ed ultima volta, all'esame della Corte Costituzionale, e in questo caso la reazione appare assai più rigida di quanto ci si sarebbe potuti attendere.

"9.-Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza M.A.S., tutte le questioni sollevate da entrambi i rimettenti risultano non fondate, perché la "regola Taricco" non è applicabile nei giudizi a quibus.

10.- In entrambi i processi principali si procede per fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015, sicché l'inapplicabilità degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. E la conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti a quibus sono riconosciute dalla stessa sentenza M.A.S., che ha escluso gli effetti della "regola Taricco" nei confronti dei reati commessi prima di tale data.

Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A.S. l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della "regola Taricco", sia pure individuandone i limiti temporali.

Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare la "regola Taricco", perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost.

Questa Corte, nel compimento del relativo scrutinio di legittimità costituzionale, che in questo peculiare caso è anche adempimento della verifica sollecitata dalla Corte di giustizia, non può che ricordare quanto aveva già osservato con l'ordinanza n. 24/2017.

Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. Con formula di particolare ampiezza.

La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati, fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze

n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)."

L'intervento è senz'altro *tranchant*, a cominciare dalla scelta di una pronuncia non limitata alla mera declaratoria di inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità sollevata, ma che invece assume la veste della declaratoria di infondatezza.

A giudizio di una parte della dottrina, l'opzione è determinata dall'esigenza (apertamente dichiarata al precedente par. 8 della sentenza) di non favorire l'instaurarsi di sistema di controllo diffuso della determinatezza della "regola Taricco", con risultati ermeneutici fisiologicamente discordanti da parte dei vari giudici ordinari e conseguente applicazione della "regola" a macchia di leopardo, con riferimento ai fatti successivi all'8.9.2015.

La Corte rivendica, in buona sostanza, il suo ruolo di custode ultimo della compatibilità costituzionale delle disposizioni comunitarie, ribadendo che lo strumento a disposizione del giudice comune per evidenziare la potenziale conflittualità fra la norma comunitaria ed uno o più principi della Costituzione, rimane inevitabilmente limitato alla proposizione dell'accertamento incidentale di incostituzionalità della norma interna di ratifica del trattato internazionale.

Curiosamente, va ancora osservato come il giudice delle leggi adotti con riferimento all'art. 325 T.F.U.E. lo stesso schema di lettura della Corte di giustizia, non discriminando, quanto all'esame della determinatezza della fattispecie, tra primo e secondo paragrafo ("1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.")

Lo scopo è evidentemente quello di estendere il sindacato della Corte dalla "regola Taricco" per come elaborata dalla Corte di giustizia, alla norma di riferimento da cui la regola è stata estrapolata, tanto è vero che il difetto di determinatezza di entrambe le fattispecie viene, dichiarato apertamente, sebbene, almeno con riguardo all'art. 325 T.F.U.E., è chiaro che non ci si trovi propriamente di fronte a disposizioni destinate al giudice o al singolo cittadino, bensì indirizzate ad un destinatario di carattere pubblicistico (lo Stato membro), e dunque in grado di tollerare un contenuto di minore determinatezza

("11. Ciò posto, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza, sia l'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la "regola Taricco"), sia la "regola Taricco in sè.")

Effetto evidentemente causato dalla forzata individuazione del medesimo art. 325 T.F.U.E. quale fonte legale di una disciplina giurisprudenziale peggiorativa della prescrizione.

Anche in questo, la base di partenza dell'argomentazione elaborata dalla Corte Costituzionale è la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, che tuttavia, in questo caso, viene posta su un piano più elevato.

Si è detto in proposito che la Corte Costituzionale abbia inteso qui affermare, sulla scorta della relazione diretta dell'istituto della prescrizione con la punibilità del soggetto, la necessaria e costituzionalmente obbligata natura sostanziale della prescrizione. Il che costituirebbe tra l'altro un vero e proprio vincolo per il legislatore a trattare ogni futura modifica dell'istituto, tenendo presente la sua naturale attinenza all'area di tutela dell'art. 25 Cost.

Secondo alcuni, in tale affermazione risiederebbe addirittura il nucleo concettuale di una sostanziale operazione di opposizione, con la pronuncia n. 115/2018, di un controlimite costituzionale implicito alla penetrazione nell'ordinamento interno della "regola Taricco" impositiva, a determinate condizioni, dell'obbligo incombente sul giudice ordinario di disapplicazione delle norme sull'aumento massimo dei termini di prescrizione confliggenti con il diritto U.E.

Il che sgombrerebbe il campo da ogni sorta di dubbio anche in ordine alla (ipotizzata) applicabilità della "regola Taricco" ai fatti commessi successivamente all'8.9.2015, contro la quale la Corte Costituzionale si è decisamente schierata.

Nella prospettiva della Corte Costituzionale, dunque, l'esigenza di determinatezza investe parimenti le due fattispecie ("regola Taricco" e paragrafo secondo dell'art. 325 T.F.U.E.), le quali appaiono ambedue carenti sotto tale profilo:

1. la "regola Taricco" come già in precedenza affermato, dal punto di vista della impossibilità di definire con certezza il parametro del numero considerevole di casi nei quali le regole nazionali non consentano una repressione adeguata delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione;
2. l'art. 325 T.F.U.E. poiché dall'enunciato dello stesso non era ricavabile, da parte del singolo consociato, la "vigenza della regola".

Ed ancora, vista l'enfasi imposta dalla Corte di giustizia sulla necessità della

determinatezza anche in funzione della prevedibilità delle conseguenze penalistiche della condotta umana, la Corte Costituzionale sottolinea la primaria ed irrinunciabile garanzia -almeno per gli ordinamenti di civil law- che tale prevedibilità sia presidiata essenzialmente attraverso la produzione normativa scritta. Così ribadendo come la riserva di legge rappresenti ancora, ad oggi, un corollario indissolubile della legalità penale.

Il che richiama, ovviamente, anche un'esigenza di rigorosa osservanza del principio di separazione tra poteri, nell'ottica del ripudio di un ruolo del giudice asservito al perseguimento di obiettivi di politica criminale, le cui opzioni di fondo invece, in un ordinamento a base democratica, non possono che essere affidate all'organo parlamentare, depositario della rappresentanza popolare.

E' appena il caso di osservare, infine, come quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale in tema di difetto di determinatezza della "regola Taricco" e della sua fonte legale (l'art. 325) in termini di impossibilità per il singolo consociato di prefigurarsi, dalla sola lettura del testo della norma, che da esso potesse essere desunta la regola, vale tanto per il primo paragrafo, quanto per il secondo, rispetto al quale la Corte si esprime in termini, se possibile, ancor più radicali.

E ciò, al netto del fatto che l'eventuale disapplicazione delle regole interne della prescrizione dei reati in materia di frodi I.V.A. fondata sulla applicazione diretta del principio di assimilazione, rappresenterebbe comunque un'operazione di sostanziale analogia in malam partem, anch'essa vietata dal principio di legalità. O meglio, come è stato giustamente osservato, una addirittura peggiore creazione della norma di origine giurisprudenziale, cui la C.G.U.E. invitava il giudice nazionale, facendola precedere dalla necessaria disapplicazione di un'altra (l'applicazione del più lungo termine di prescrizione del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai delitti fraudolenti in ambito tributario, lesivi degli interessi dell'Unione, previa disapplicazione del termine proprio di questi ultimi teoricamente imposta dall'art. 325 T.F.U.E.)

E' ovvio che la densità delle argomentazioni esposte in motivazione, l'ampiezza delle questioni trattate e la quantità di profili diversi che coinvolgono, fin ab origine la vicenda "Taricco", non possono essere esauriti in questa sede, ove si è tentato soltanto, in maniera necessariamente sintetica, di focalizzare gli aspetti di maggiore rilievo, e tuttavia occorre osservare, cominciando a trarre qualche considerazione conclusiva, come la sentenza si è da subito prestata a letture diverse.

Se infatti taluni hanno inteso valorizzare la scelta della Corte di lasciare in ombra il profilo della riserva di legge in materia penale, probabilmente maggiormente indigesto per

il giudice sovranazionale, volendo scorgere in tale opzione una strategia volutamente "diplomatica" della Consulta che ha condotto sostanzialmente alla chiusura (almeno momentanea) e con soddisfazione reciproca, di una pericolosa frattura apertasi tra l'interpretazione della Corte di Giustizia ed il giudice delle leggi, altri, invece, hanno parzialmente criticato, all'opposto, la sentenza, proprio in ragione dell'eccessiva accentuazione delle argomentazioni inerenti il difetto di determinatezza, a scapito di una pretesa necessità di forte riaffermazione delle ragioni della riserva di legge e della separazione tra poteri, quale istanza sottesa alla soggezione del giudice soltanto alla legge.

E, d'altro, canto, non si è mancato di sottolineare come, nell'offrire soluzione pratica all'impasse del sistema generatasi dopo la prima sentenza Taricco, la sentenza costituzionale in esame, sia pervenuta ad una sostanziale ed assolutamente non prevista (né dall'ordinamento interno, né da quello comunitario) ipotesi di parziale "disapplicazione in concreto" dei trattati, sicuramente preferibile rispetto alla via senz'altro maggiormente hard della declaratoria di illegittimità della legge di ratifica, ma pur sempre extra ordinem. Va poi da ultimo rammentato come, da altra prospettiva, la sentenza sia stata criticata (forse anche eccessivamente, per effetto della suggestiva parziale contiguità con la sent. n. 269/2017) per aver operato alcune invasioni di campo, rispetto al ruolo interpretativo del diritto comunitario, attribuito al giudice di Lussemburgo, soprattutto laddove vengono spese lunghe riflessioni sul difetto di determinatezza dell'art. 325 T.F.U.E., sul quale invece, a rigore, si sarebbe dovuto pronunciare unicamente il giudice comunitario.

Di sicuro, però, sembra ampiamente condivisibile l'osservazione di chi ha sottolineato come la vicenda Taricco, ponesse sul piatto della bilancia molto di più che la disciplina interna della prescrizione, bensì, in maniera più ampia, i reali fondamenti del nostro ordinamento penale: il rapporto tra poteri dello Stato e la centralità della legge scritta.

Ragion per cui, al di là delle comprensibili asprezze rilevabili in alcuni passaggi argomentativi, dovrebbe comunque essere conservata la capacità di cogliere gli aspetti maggiormente evolutivi della vicenda, dalla quale potrebbe prendere le mosse un percorso di estensione all'ambito comunitario delle garanzie storicamente affermate in materia penale, nei principali ordinamenti democratici.

Giordano Grilli

SCHEDA N. 7 (L'ART. 4 BIS L.354/75)

L'ART. 4 BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

1. L'introduzione delle preclusioni ai benefici penitenziari per i reati c.d. ostativi; 2. Le problematiche insorte, le soluzioni adottate dalla Corte Costituzionale; 3. L'art. 4 bis o.p. quale norma processuale. La circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91 e la sua rilevabilità dal corpo della motivazione delle sentenze; 4. La progressiva erosione delle presunzioni assolute di pericolosità nell'ordinamento italiano; 5. La sentenza CEDU Viola c. Italia 13 giugno 2019, definitiva il 7 ottobre 2019; 6. La sentenza Corte Costituzionale 22 ottobre 2019, le questioni rimesse, il comunicato stampa della decisione; 7. Le sentenze Corte Costituzionale 9 e 23 ottobre 2019, sintesi delle questioni rimesse, in attesa del deposito delle motivazioni; 8. I prossimi interventi della Corte Costituzionale in materia di preclusioni per reati ostativi.

1. L'INTRODUZIONE DELLE PRECLUSIONI AI BENEFICI PENITENZIARI PER I REATI C.D. OSTATIVI.

Le limitazioni alla concessione dei benefici penitenziari sono state introdotte dal legislatore italiano nel corpo dell'ordinamento penitenziario con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (*“Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”*), con l'inserimento dell'art. 4 bis (e dell'art. 58 ter).

La disposizione in esame è stata successivamente oggetto di varie interpolazioni, alla cui lettura si rinvia, che hanno condotto alla attuale formulazione. Particolarmente rilevante, per il mutamento di prospettiva, appare quella apportata dal d.l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992, (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata), a valle della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992.

Per comprendere le differenze tra la prima e la seconda versione dell'art. 4 bis o.p., appare utile richiamare le parole della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 7.2.1995: *"L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nel testo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva, (...), due distinte "fasce" di condannati a seconda della più o meno diretta riconducibilità dei titoli di reato a fatti di criminalità organizzata od eversiva, e stabiliva che l'ammissione a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse essere disposta, per i condannati della prima categoria, soltanto se fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" e per quelli della seconda solo ove non risultassero "elementi tali da far ritenere la sussistenza" di tali collegamenti. Accanto a ciò, singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, che i condannati di cui innanzi si è detto avessero espiato un periodo minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975. (...).*

Ben diverso è lo scenario scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato è già offerto dalla rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo iscriveva nella prima "fascia" di condannati, scompare, infatti, il riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo così subito evidente come lo spirito della novella, attraverso la "degradazione" delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili alla criminalità organizzata, fosse teso ad incentrare proprio su quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva delineare. Nei confronti dei condannati della prima "fascia", poi, viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente. Pur restando infatti sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta - quella collaborativa - che si assume come la sola idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)".

Una ulteriore importante modifica interverrà con il d.l. n. 11 del 23.2.2009, conv. in l. n. 38 del 23.4.2009, con il quale da una parte sarà ridisegnata l'impalcatura della disposizione, e dall'altra sarà introdotta una categoria di "reati di terza fascia", portatori di una pericolosità presunta attenuata.

Attualmente, l'art. 4 bis o.p. contempla pertanto un ventaglio di presunzioni di pericolosità ostative. In particolare, al comma 1, "reati di prima fascia", i benefici penitenziari possono essere concessi solo in caso di esigibile e prestata collaborazione con la giustizia, fermo restando l'accertamento della insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; al comma 1 ter, "reati di seconda fascia", in caso di assenza di elementi che depongano per quei collegamenti; al comma 1 quater, "reati di terza fascia", all'esito di una complessa valutazione dell'evoluzione personologica del condannato.

2. LE PROBLEMATICHE INSORTE, LE SOLUZIONI ADOTTATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE.

La formulazione dell'art. 4 bis, o.p., la necessità della possibilità di fruizione dei benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter o.p., daranno luogo a molteplici dubbi di costituzionalità delle norme in questione.

Fondamentale passaggio sarà quello segnato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 306, 11 giugno 1993, chiamata a pronunciarsi su numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis o.p., co. 1, o.p., come modificato dall'art. 15, co. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

La Corte, nel dichiarare non fondate o inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 bis, co. 1, lett. a), prima parte, primo e secondo periodo o.p., nel corpo della motivazione riconosce espressamente come la collaborazione con la giustizia possa essere *"il frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista di vantaggi che la legge vi connette e non anche segno di effettiva risocializzazione"*.

Tuttavia, nel rilevare che *"la normativa in esame è frutto di scelte di politica criminale"*, ritiene legittimo che il legislatore abbia *"ritenuto di adottare una misura drastica nettamente ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva, nella convinzione che per il contenimento del crimine organizzato fosse necessaria una decisa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi della legge n. 663 del 1986"*.

La Corte, dunque, privilegiando la funzione di prevenzione generale e di protezione della collettività, rispetto a quella rieducativa, in assenza di una gerarchia tra le finalità attribuite dalla Costituzione, non ritiene che la significativa compressione di quella rieducativa sia irragionevole e sproporzionata.

La Consulta si pronuncerà di nuovo sull'art. 4 bis o.p. con sentenza n. 273 del 5 luglio 2001. Ancora una volta ne riterrà la legittimità costituzionale, considerando compatibile con la funzione rieducativa della pena la scelta del legislatore di richiedere la scelta della collaborazione con la giustizia quale espressione, priva di ambiguità, della volontà del condannato di fare ammenda rispetto al suo passato criminale.

Un ulteriore intervento del Giudice delle leggi sulla stessa disposizione di legge si avrà con la sentenza n. 135 del 24 aprile 2003. In tale decisione, la Corte fa emergere in particolare un tema sensibile come quello del diniego dei benefici penitenziari quale automatismo legislativo. Nel negare che tale carattere possa essere attribuito all'art. 4 bis, rileva come la norma si limiti legittimamente a subordinare l'accesso (in quel caso) alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia. Tanto basta per escludere l'esistenza di un divieto assoluto e definitivo e quindi il contrasto con la funzione rieducativa della pena.

Per completezza, ci si limita ad indicare alcune delle numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 357/1994, n. 68/1995, n. 504/1995, n. 445/1997, n. 137/1999) che si sono espresse sull'art. 4 bis o.p, in specie sulla equiparazione tra la collaborazione oggettivamente irrilevante e quella impossibile perché i fatti sono già stati completamente acclarati.

3. L'ART. 4 BIS O.P. QUALE NORMA PROCESSUALE. LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL'ART. 7 D.L. 152/91 E LA SUA RILEVABILITÀ DAL CORPO DELLA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE.

Come è noto, la ostatività della pena è stata riconosciuta anche nei confronti di condannati per reati commessi in epoca antecedente alla introduzione dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Tanto è stato possibile, da una parte considerando l'art. 4 bis o.p. norma di natura processuale, dall'altro agendo in via interpretativa sulla valutazione da parte, non solo del giudice della cognizione, ma anche di quello di sorveglianza, della circostanza aggravante dell'art. 7 introdotta dallo stesso d.l. 152/91.

Si consideri che, prima della riforma che ci occupa, l'art. 176, co. 3, c.p. prevedeva la possibilità di chiedere la liberazione condizionale anche per i condannati alla pena dell'ergastolo quando avessero scontato 26 anni di reclusione. E che l'art. 30 ter l. 354/75 (introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 633) prevedeva la possibilità per i condannati alla pena dell'ergastolo di chiedere di essere ammessi ai permessi premio dopo l'espiazione di almeno 10 anni di reclusione.

L'art. 7, d.l. 152/91 prevede che *"per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà"*. L'art. 4 bis o.p. e l'art. 7 d.l. cit. contengono esattamente la medesima definizione di reati commessi avvalendosi delle condizioni previste o al fine di agevolare le associazioni mafiose di cui all'art. 416 bis c.p., a sua volta introdotto nel codice penale dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La Corte di Cassazione comincia a pronunciarsi rispetto a questo complesso normativo intorno alla metà degli anni 2000, inizialmente in relazione alla retroattività dell'art. 4 bis l. 354/75, e poi in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7, D.L. 152/91 nei termini su accennati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con sentenza n. 24561, del 30.5.2006, ricorrente Aloj, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in un caso di sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. relativo ad una condanna ad anni due e mesi sei di reclusione), pur dando atto che la dottrina italiana era in linea generale *"propensa a estendere il principio di irretroattività delle norme penali di cui all'art. 25, co. 2, Cost. a tutte le disposizioni limitative dei diritti di libertà, tra le quali rientrano indubbiamente anche quelle che escludono la sospensione della carcerazione e*

l'applicazione di misure alternative alla detenzione", riteneva di confermare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina che regola le misure alternative alla detenzione soggiace al principio "*tempus regit actum*" e non a quello di irretroattività delle leggi penali.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, con sentenza n. 34022 dell'11.7.2007, ricorrente Saraceno, la Prima Sezione della Corte di Cassazione - chiamata a valutare un caso di permesso premio richiesto da un condannato per reati commessi in epoca antecedente alla modifica del 1991 - riteneva la legittimità del diniego per reati commessi per "motivi di mafia" desunti dalla mera rilettura del contenuto delle sentenza di condanna. In particolare riconosceva che "*l'aggravamento di pena previsto in tal caso dall'art. 7 DL n. 152/1991 non è (...) - per espressa esclusione - applicabile ai delitti punibili con l'ergastolo, e in forza dell'art. 2, co. 4, c.p. non si applica ai reati anteriormente commessi, come quelli che qui rilevano. Pertanto, quando il fine mafioso venga ad ogni altro effetto in considerazione e l'aggravante non sia stata contestata, il detto fine dovrà essere incidentalmente accertato dal giudice procedente*". E' a partire da tale pronuncia che si è ritenuto che i magistrati di Sorveglianza potessero rivalutare il contenuto delle sentenze di merito al fine di accertare se tutti i reati, compresi quelli omicidiari (puniti con la pena dell'ergastolo), fossero stati commessi per "motivi di mafia", anche in assenza di esplicita contestazione. Quindi, nonostante sia stato escluso che la circostanza aggravante dell'art. 7 potesse essere contestata per aggravare la pena da infliggere, quella medesima circostanza era riutilizzata in fase di esecuzione della pena per negare un beneficio penitenziario e quindi per valutare gli scopi legittimi della pena anche in relazione alla sua durata in concreto.

Successivamente, saranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 337 del 18.12.2008, depositata il 9.1.2009, ricorrente Antonucci, a stabilire definitivamente il principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91, convertito in l. 203/91, è applicabile ai delitti astrattamente 'punibili' con la pena edittale dell'ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa da quella perpetua. E precisavano anche che, nel caso in cui fosse irrogato l'ergastolo, la detta circostanza aggravante, pur non esplicando effetti sulla determinazione della pena, doveva essere presa in considerazione dal giudice nel suo significato di disvalore del fatto, in modo da esplicare la sua efficacia a fini diversi.

Tutto questo ha comportato che – in modo del tutto imprevedibile rispetto all'epoca della commissione dei fatti – coloro che, nell'ambito di un cumulo di pene, pur avendo

scontato quelle *temporanee* per i reati assolutamente ostativi (i soli che richiedevano la collaborazione con la giustizia), abbia visto trasformare i reati omicidiari (che non richiedevano la collaborazione con la giustizia), in reati a loro volta assolutamente ostativi in ragione della predetta interpretazione giurisprudenziale, anche in assenza della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art 7 d.l. 152/91.

4. LA PROGRESSIVA EROSIONE DELLE PRESUNZIONI ASSOLUTE DI PERICOLOSITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

Al fine di evidenziare l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto alla recente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, o.p. del 22 ottobre 2019, appare utile elencare quelle sentenze della Corte Costituzionale che hanno bandito dal nostro sistema le presunzioni assolute di pericolosità e il loro portato di automatismi, e che sono confluite nelle stesse ordinanze di rimessione alla Consulta di cui daremo conto successivamente.

Esse hanno riguardato sia l'ambito del giudizio cautelare, sia quello dell'esecuzione della pena:

- Sentenza n. 57, 12.2.2013: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p. (come modificato dall'art. 2, co. 1, d.l. 23.2.2009, n. 11) nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Secondo tale sentenza, le presunzioni assolute, ove limitative di diritti fondamentali, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali ovvero non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*;
- sentenza n. 48, 25.2.2015: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, c.p. è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali

risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva altresì, rispetto al concorrente esterno nel predetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ciò in quanto nei confronti del concorrente esterno non è ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al sodalizio mafioso idoneo a sostenere il ricorso alla custodia cautelare in carcere quale unico strumento a recidere i rapporti con l'ambiente associativo;

- sentenza n. 239, 24.9.2014: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, co. 1, o.p., nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale ex art. 47, quinquies, e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1, lett. a) e b). E ciò in quanto la subordinazione all'accesso ai benefici ad un effettivo ravvedimento è giustificata solo quando si discuta di misure alternative che mirano alla rieducazione del condannato;
- sentenza n. 76, 8.3.2017: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, co. 1 bis, o.p., limitatamente all'inciso "salvo che nei confronti di madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis". In questo caso la Corte riteneva illegittima la presunzione assoluta che nega l'accesso delle madri a modalità agevolate di espiazione della pena, che impediva al giudice di valutare il caso concreto, comportando il totale sacrificio dell'interesse del minore;
- sentenza n. 149, 20.6.2018: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater, co. 4, o.p., nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato e nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289, bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. In tale decisiva sentenza, sono evidenziati i principi della progressività trattamentale e della flessibilità della pena di cui all'art. 27, co. 3, Cost., che garantiscono il graduale inserimento del condannato all'ergastolo nel contesto sociale. Detta sentenza richiama espressamente quella della Corte EDU Vinter e aa. contro Regno Unito 9.7.2013.

5. LA SENTENZA CEDU VIOLA C. ITALIA 13 GIUGNO 2019, DEFINITIVA IL 7 OTTOBRE 2019.

Con la sentenza relativa al ricorso proposto da Marcello Viola contro l'Italia, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo entra per la prima volta nel merito del combinato disposto di cui all'art. 22 c.p., 4 bis e 58 ter o.p., conosciuto come "ergastolo ostativo". In precedenza sono note dichiarazioni di irricevibilità di analoghi ricorsi avanzati da altri ergastolani ostativi, delle quali tuttavia non si conoscono le motivazioni ai sensi dell'art. 52 del Reg. della Corte, quantomeno fino alle modifiche introdotto dal 1.6.2017, con le quali è stato stabilito che le decisioni di irricevibilità possono essere accompagnate dai riferimenti in base ai quali desumerne i motivi.

Il ricorso Viola attiene ad un caso di dichiarazione di inammissibilità di concessione di liberazione condizionale, dopo plurimi analoghi dinieghi di concessione di permessi premio, tutti fondati sulla circostanza che il ricorrente era in espiazione della pena dell'ergastolo perché condannato per il delitto di associazione mafiosa ex art 416 bis c.p., nonché per altri delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione (art. 7 d.l. 152/91). Reati, dunque, tutti compresi nell'art. 4 bis, co. 1, c.p. che non consentivano *ex lege* la concessione dei benefici richiesti, in assenza di collaborazione con la giustizia, che nel caso di specie non appariva neppure impossibile o inesigibile ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 bis o.p.

Dopo aver analizzato il diritto positivo italiano, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sull'art. 4 bis o.p., nonché dopo aver richiamato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, nel ricorso Cannizzaro, nonché la proposta di modifica delle norme in questione, nota come Commissione Palazzo – che testimoniano concretamente i dubbi esistenti in Italia sulla disciplina in esame – la Corte Europea conclude per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, secondo il quale "*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene e a trattamenti inumani e degradanti*", norma che non ammette deroghe ai sensi dell'art. 15, co. 2, della stessa Convenzione.

Nel farlo, citando la propria giurisprudenza in materia di pene detentive perpetue, nonché reinserimento e liberazione condizionale (in particolare, Vinter v. Regno Unito 9.7.2013, Kafkaris v. Cipro n. 21906/04, Huchinson v. Regno Unito 17.1.2017), la Corte osserva preliminarmente che nel caso di Viola, a causa della circostanza aggravante collegata al ruolo di capo all'interno del gruppo mafioso di appartenenza, l'interessato non potrebbe ottenere che la sua eventuale collaborazione sia qualificata come 'impossibile' o 'inesigibile', in conformità alla legge (co. 1 bis, art. 4 bis o.p.) ed alla sua interpretazione

della Corte di Cassazione (§ 98).

Per questo motivo, concentra la propria analisi sulla sola opzione disponibile per il condannato, e cioè collaborare all'interno di attività investigative condotte dall'autorità giudiziaria.

Ai §§ 101, 102, 103 osserva come la legislazione interna italiana non vieti, in modo assoluto e con effetto automatico, l'accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari, ma li subordina alla collaborazione con la giustizia. In tal modo, considera le osservazioni del Governo italiano al riguardo, che a loro volta richiamano i principi della sentenza Corte Costituzionale n. 306/1993, ove emerge che il legislatore ha legittimamente inteso privilegiare la finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività, chiedendo ai condannati per quei reati prova di collaborazione con la giustizia, tenuto conto della specificità del fenomeno criminale mafioso.

Ne consegue che a giudizio della Corte l'art. 4 bis o.p. prevede una presunzione di pericolosità del condannato legata al tipo di reato; una pericolosità che non verrebbe meno per il solo fatto di essere detenuto (§ 106).

Pur dando atto di ciò, la Corte rileva come, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale italiana (C. Cost. n. 313/90), la funzione della risocializzazione della pena rivesta un ruolo centrale, che riguarda prima la formulazione normativa, e poi la sua concreta esecuzione. Essa pertanto deve orientare l'azione del legislatore, del giudice della cognizione, del giudice di sorveglianza e delle autorità penitenziarie (§ 109).

Il punto, dunque, è quello dell'equilibrio tra le finalità della pena, quali quelle di politica criminale e di risocializzazione, in modo che la prima non finisca per limitare eccessivamente la prospettiva di rilascio del condannato e la possibilità di domandare il riesame della pena (§ 110), tanto più che il sistema penitenziario italiano è fondato sul principio di progressione trattamentale.

La Corte, per verificare l'equilibrio tra le diverse funzioni della pena, torna su principi espressi con proprie precedenti sentenze. In particolare, quello della dignità umana impedisce di privare una persona della libertà, senza lavorare allo stesso tempo per il suo reinserimento e senza fornirgli gli strumenti per poter raggiungere un giorno la libertà. Citando la sentenza *Vinter v. Regno Unito*, rileva come *“Un detenuto condannato all'ergastolo senza possibilità di rilascio ha il diritto di sapere che cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali sono le condizioni applicabili”* (§ 113).

Gli stati membri in proposito non hanno un obbligo di risultati, ma di mezzi. Devono cioè garantire ai detenuti l'esistenza di regimi penitenziari compatibili con l'obiettivo della

rieducazione (§ 114).

La Corte torna sulla posizione del Governo italiano che aveva osservato come l'ostacolo rappresentato dall'assenza della collaborazione con la giustizia non è il risultato di un automatismo legislativo, ma della volontà del condannato, che sarebbe il solo artefice del proprio destino (§ 114).

E' proprio il tema della 'volontà' del condannato che si rivelerà essenziale per la decisione.

Tenuto conto delle osservazioni del ricorrente e degli altri intervenuti, la Corte osserva che se è vero che la disciplina interna italiana offre una possibilità di scelta, tuttavia dubita sia della reale libertà di questa scelta, sia della equivalenza tra la mancanza di collaborazione con la giustizia e la pericolosità sociale del condannato (§ 116 e ss.).

La Corte, infatti, se da una parte rileva che la mancanza di collaborazione con la giustizia potrebbe non essere legata sempre ad una scelta libera e volontaria perché la ragione principale per non collaborare risiede nel timore di mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari; dall'altra osserva che essa non sempre risulta essere la conseguenza di persistente adesione ai valori criminali e di mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Tanto è vero che, osserva la Corte, la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 306/1993 ha affermato che l'assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento di collegamenti con l'organizzazione mafiosa (§ 118). E che, correlativamente, la collaborazione con la giustizia non necessariamente costituisce prova certa della mancanza di pericolosità, potendo derivare unicamente dal proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge (§ 119).

Conclusivamente, tenuto conto che la personalità del condannato non resta congelata al momento della commissione del fatto, perché può evolvere nel corso della esecuzione della pena (§ 125); che il condannato deve sapere che cosa deve fare nel corso dell'esecuzione della pena perché la sua richiesta di liberazione possa essere considerata e a quali condizioni (§ 126); la Corte ritiene che, nel caso di Viola, l'assenza di collaborazione con la giustizia determini una presunzione assoluta di pericolosità, che ha per effetto quello di privare il ricorrente di ogni realistica prospettiva di liberazione. Pertanto, egli rischia di non potersi mai riscattare, perché qualunque cosa faccia in carcere, la pena rimane immutabile, insuscettibile di verifica nel suo corso ed anzi rischia di appesantirsi con il tempo (§ 127).

La sentenza in esame ritiene dunque che, trovandosi il ricorrente nella impossibilità di dimostrare che non vi è più alcun motivo legittimo per mantenere la pena dell'ergastolo,

ciò sia contrario all'art. 3 della Convenzione, dato che, disponendo l'equivalenza tra l'assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale, la disciplina italiana in vigore collega la pericolosità del condannato al momento in cui i reati sono stati commessi, invece di tener conto del percorso di rieducazione e degli eventuali progressi compiuti durante la carcerazione (§ 128).

La Corte, dopo aver concluso per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, svolge altre considerazioni. In particolare, la presunzione di pericolosità sociale del condannato non collaborante impedisce, di fatto, al giudice di sorveglianza di valutare la domanda, senza poter effettuare una valutazione del percorso individuale del condannato (dunque inibisce la sua stessa funzione, n.d.r.) (§ 129). La Corte riconosce anche come il fenomeno mafioso sia particolarmente allarmante, e come abbia comportato una legislazione emergenziale in seguito ad un episodio estremamente drammatico. Tuttavia ritiene che la lotta contro tale flagello non giustifichi deroghe all'art. 3, che proibisce in termini assoluti pene inumane e degradanti. Aggiunge che la funzione della risocializzazione della pena mira, in ultima analisi, ad impedire la recidiva e dunque a proteggere la società (§ 130).

Per completezza, si aggiunge che la Corte ha anche considerato i rimedi ulteriori che il nostro sistema contempla e che, almeno *de iure*, consentirebbero anche all'ergastolano ostativo di uscire dal carcere. Il riferimento è al provvedimento di Grazia del Presidente della Repubblica ed alla sospensione dell'esecuzione per gravi motivi di salute. Entrambi i rimedi non sono stati ritenuti sufficienti per far considerare non contrario alla Convenzione il combinato disposto di cui agli artt. 22 c.p., 4 bis e 58 ter o.p.

Essi, infatti, non corrispondono al significato di "*prospettiva di rilascio*" (di cui alla sentenza Kafkaris), poiché la Grazia risponde a finalità eminentemente umanitarie e serve a temperare la rigidità della legge, e perché la sospensione della pena corrisponde al significato di "*riesame limitato a motivi umanitari*" (di cui alla sentenza Hutchinson). D'altra parte, *de facto*, non risulta che alcun ergastolano ostativo abbia mai beneficiato della Grazia presidenziale.

Come anticipato in premessa, la sentenza Viola c. Italia è diventata definitiva il 7 ottobre 2019 in seguito alla decisione della Grande Camera di rigettare il ricorso del Governo italiano contro la decisione della Prima Sezione della Corte.

6. LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 22 OTTOBRE 2019, LE QUESTIONI RIMESSE, IL COMUNICATO STAMPA DELLA DECISIONE.

A pochi giorni dalla decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che ha reso definitiva la sentenza Viola c. Italia, il 22 ottobre 2019 si è pronunciata anche la nostra Corte Costituzionale, con un decisione che, se costituisce una innovazione rispetto alle precedenti sentenze sull'art. 4 bis o.p., si pone tuttavia sul solco della progressiva rimozione dal nostro sistema di ogni tipo di presunzione di pericolosità.

La sentenza riguarda due questioni di legittimità: la prima sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 dicembre 2018; la seconda dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23 maggio 2019.

Al momento, è noto solo il comunicato che l'Ufficio Stampa della Corte ha emesso il 23 ottobre 2019, in ragione della rilevanza del tema esaminato.

Sappiamo che è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, co. 1, o.p., nella parte in cui non prevede la concessione dei permessi premio in assenza della collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere: 1) l'attualità della partecipazione all'associazione criminale; 2) più in generale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità. Sempre che, naturalmente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

E' stato inoltre dichiarato nel predetto comunicato stampa come la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non sia più assoluta, ma relativa e quindi possa essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione, caso per caso, deve basarsi sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni e i pareri delle autorità interessate, dalla Procura antimafia o antiterrorismo, al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, appare utile ripercorrere sinteticamente il contenuto degli atti di promovimento, che la Corte Costituzionale ha deciso di riunire in un'unica decisione.

Con l'ordinanza della Corte di Cassazione del 20.12.2018 (su conforme richiesta della Procura Generale) è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, co. 1, o.p., nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio. Il caso è quello di un condannato non partecipe dell'associazione mafiosa, circostanza che connota l'ordinanza di

rimessione in commento.

Dopo aver compiutamente analizzato le sentenze del Giudice delle leggi che hanno condotto alla progressiva eliminazione degli altri automatismi nel nostro ordinamento, la Corte di Cassazione osserva come la preclusione assoluta in cui era incorso il ricorrente, *“non distinguendo tra gli affiliati di un’organizzazione mafiosa e gli autori di delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dalla stessa norma, appare confliggente con i principi affermati dalla Corte Costituzionale che (...) (Corte cost. sent. n. 57 del 2013, cit.; Corte cost. n. 48 del 2105, cit.), ha affermato l’incompatibilità costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosità sociale quando applicate alle condotte illecite che non presuppongono l’affiliazione ad una associazione mafiosa”*.

Osserva, inoltre, che *“prevedere il possibile accesso ai benefici penitenziari, per tutte le categorie di detenuti condannati per una delle diverse ipotesi di reato descritte nell’art. 4 bis, co. 1, o.p., solo nei casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter o.p., ha l’effetto di valorizzare la scelta collaborativa, come momento di rottura e di definitivo distacco dalle organizzazioni criminali, anche nei confronti di detenuti non inseriti in contesti associativi”*.

Tuttavia, una disposizione che incentivi alla collaborazione, quale strategia di contrasto con la criminalità organizzata *“appare priva di ragionevolezza”* quando *“assimili condotte così diverse tra loro, precludendo ad una categoria così ampia e diversificata di condannati il diritto di ricevere un trattamento penitenziario rivolto alla risocializzazione, senza che sia data al giudice la possibilità di verificare in concreto la permanenza o meno delle condizioni di pericolosità sociale tali da giustificare percorsi penitenziari non aperti alla realtà esterna”*.

Oltre alla irragionevolezza delle norme in questione nei termini anzidetti, la Corte rileva anche che – sebbene sia un dato consolidato che la scelta di collaborare con la giustizia per un appartenente ad una consorte mafiosa rappresenti una manifestazione inequivocabile del suo definitivo distacco dalla consorte – l’affermazione secondo la quale la cessazione dei legami consortili di un condannato con il gruppo criminale di riferimento possa essere provata solo attraverso le condotte collaborative di cui all’art. 58 ter o.p. *“non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete”*. Anzi, *“essa non sembra trovare copertura nella giurisprudenza costituzionale (...) che, come ha bandito dal sistema le presunzioni assolute di pericolosità, così non può avallare la conclusione che la*

scelta collaborativa costituisca prova legale esclusiva di ravvedimento”.

L’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Perugia del 23.5.2019, a sua volta, pur richiamando espressamente e condividendo quella della Corte di Cassazione, attesa la non completa sovrapponibilità del caso rimesso al suo giudizio, ritiene di sollevare ulteriore eccezione di legittimità dell’art. 4 bis, co. 1, o.p. nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo per reati commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p. del quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio.

Dopo aver ripercorso i passaggi fondamentali delle sentenze del Giudice delle leggi collegate ai principi correlati all’art. 4 bis o.p., il Tribunale di Sorveglianza di Perugia *“dubita che sia compatibile con gli artt. 3 e 27 della Costituzione l’elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosità del condannato, impedendo che la magistratura di sorveglianza vagli nel caso concreto la sussistenza di tale comportamento (di sicura centrale importanza), ma al fianco di altri che possono avere particolare importanza nel caso posto alla sua attenzione. Ad oggi, infatti, se pur collaborazione vi è stata, superata l’ostatività assoluta ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen., il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a verificare in concreto l’evoluzione personologica del condannato e in questo contesto anche le ragioni che lo hanno condotto alla collaborazione. Quel che si chiede è che ciò possa farsi anche per l’opzione opposta, al fine di valutare nel caso concreto le ragioni che hanno indotto l’interessato a mantenere il silenzio”.*

Di grande rilievo appare anche la successiva analisi del diritto al silenzio come corollario del diritto inalienabile di difesa ex art. 24 Cost., sul quale, nell’ambito di altra materia, si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n. 117/2019. Esso, infatti, *“quando le proprie dichiarazioni possono rivelarsi autoaccusatorie, entra in significativa frizione con un meccanismo che impedisce l’accesso ad una misura extramuraria se non vi si rinuncia”.* Pertanto *“è necessario che si possa tener conto delle ragioni che, anche al di là delle propalazioni autoaccusatorie, incidono sulla scelta di non collaborare attivamente: timori per la propria e l’altrui incolumità, in particolare di congiunti e familiari (...); rifiuto di causare la carcerazione di altri, con i quali, ad esempio, si abbia o si abbia avuto un legame familiare o affettivo, magari a distanza di molti anni dagli eventi (...)”.*

Concludendo, alla luce di quanto dichiarato nel comunicato stampa della Corte Costituzionale, allo stato, i profili di maggiore difficoltà operativa sembrano, da una parte

quelli relativi ad una apparente richiesta di prova positiva di cessazione di collegamenti con la criminalità organizzata; dall'altra, e soprattutto, quelli concernenti l'individuazione di criteri idonei a supportare il giudizio prognostico del giudice di sorveglianza per escludere il rischio di "ripristino" di quei legami.

7. LE SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 9 E 23 OTTOBRE 2019, SINTESI DELLE QUESTIONI RIMESSE, IN ATTESA DEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI.

Al fine di delineare il percorso del Giudice delle leggi in materia di ostatività alla fruizione di benefici penitenziari, appare utile indicare sinteticamente l'oggetto di altre tre sentenze di cui siamo in attesa di conoscere esiti e motivazioni.

La prima (9.10.2019) attiene all'ordinanza del Giudice di Sorveglianza di Padova del 3.12.2018, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., dell'art. 58 quater, co. 4, o.p. in un caso di richiesta di concessione di un permesso premio da parte di un condannato a pena temporanea per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del sequestrato ai sensi dell'art. 630, co. 3, c.p.

L'eccezione in tal caso è avanzata sotto il profilo della irragionevolezza della norma, sotto tre profili: i) disparità e irragionevolezza di trattamento rispetto ai condannati all'ergastolo per il medesimo reato, alla luce della sentenza C. Cost. n. 149/2018 (per effetto della quale il condannato può accedere al permesso premio dopo l'espiazione di dieci anni); ii) disparità di trattamento in relazione ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis, o.p. (i quali possono accedere al permesso premio dopo l'espiazione di metà della pena, o comunque non oltre dieci anni, se non collaboranti; e dopo l'espiazione di un quarto della pena in caso di accertamento della collaborazione attiva); iii) irragionevolezza intrinseca della disciplina rispetto alla necessaria funzione rieducativa della pena (giusto il richiamo alla più volte citata sentenza n. 149/2018).

La seconda sentenza (23.10.2019) riguarda l'ordinanza di rimessione della Prima Sezione della Corte di Cassazione del 18.2.2019, con la quale - in un caso di condanna per rapina aggravata - è sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., dell'art. 47 ter, co. 1 bis, o.p., nella parte in cui prevede che tale disposizione non si applichi ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis, stessa legge.

La Corte, in particolare, premesso che l'istituto di cui all'art. 47 ter o.p. è stato introdotto con legge n. 165 del 1998, con un portato di presunzione assoluta di inidoneità

contenitiva della detenzione domiciliare di tipo ordinario rispetto ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis, o.p., perché per essi risulta inadeguata rispetto al rischio di recidiva, dubita della intrinseca ragionevolezza di tale preclusione assoluta e della sua conformità ai principi di rieducazione, personalità e proporzionalità della pena che dovrebbero connotarla in ogni momento della sua attuazione.

Nel ricordare come in linea di massima le presunzioni di pericolosità siano eccezionalmente ammesse, a patto che non siano arbitrarie o irrazionali, osserva come l'irragionevolezza si accentui in caso di detenuto condannato per il delitto di rapina aggravata, incluso nel catalogo dei "reati di seconda fascia" dell'art. 4 bis, o.p., perché esso, nella fattispecie strutturale e nelle più frequenti manifestazioni empiriche, appare sicuramente estraneo a contesti di crimine organizzato.

Ancora nella data del 23 ottobre 2019, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con ordinanza del 4.12.2018, con la quale era sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. II, co. 3, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, nella parte in cui dispone che ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, si applica l'art. 4 bis, co. 1 e 1 bis o.p.

8. I PROSSIMI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PRECLUSIONI PER REATI OSTATIVI.

La Corte Costituzionale sarà a breve chiamata a decidere su un quesito ulteriore e collegato a quelli finora analizzati, udienza camerale fissata il prossimo 12 febbraio 2020. In particolare, dovrà verificare se sia o meno conforme al dettato costituzionale il divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza della collaborazione con la giustizia nel caso di condanna per sequestro di persona a scopo di estorsione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, in un caso relativo a richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

L'atto di promovimento è del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 21.3.2019. Il caso è quello di un condannato – che non ha avanzato domanda per l'accertamento della collaborazione – per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni, ritenuta per il sequestro la diminuzione ex art. 311 c.p., come da sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 19 marzo 2012, in considerazione della limitata durata del sequestro (tre giorni), del luogo di restrizione (appartamento), nonché della parziale libertà

di movimento lasciata alle persone offese (non impedito da strumenti di coercizione).

La pena residua da espiare non è superiore a quattro anni, quindi nella soglia di cui all'art. 47, co. 3 bis, o.p. Tuttavia il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. rientra nel novero dei reati di cui all'art. 4 bis, co. 1, c.p.

Il Tribunale di Sorveglianza richiama espressamente l'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 51877 del 21.9.2018, ric. Hu Bingqiu (per la quale, salvo errori, allo stato non risulta registrazione sul sito della Corte Costituzionale), in un caso relativo a richiesta di permesso premio, e solleva medesima questione di legittimità costituzionale con riferimento all'accesso alla misura alternativa oggetto del suo giudizio.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4 bis, co. 1, o.p., nella parte in cui comprende fra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p., quando per esso sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entità, come da sentenza C. Cost. 68 del 2012. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, riportandosi integralmente a quella della Corte di Cassazione già richiamata, evidenzia che nell'ipotesi di lieve entità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione, appare fondato il dubbio di legittimità costituzionale circa il suo inserimento tra i reati assolutamente ostativi, come se (anche nella forma lieve) possa essere espressione di criminalità esercitata in forma organizzata o comunque particolarmente pervasiva e quindi tale da giustificare (anche in una prospettiva di legittimità della ostatività, n.d.r.) l'esclusione *tout court* dai benefici, in assenza di collaborazione.

La norma, dunque, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché si risolve in un trattamento arbitrario nei confronti di un condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di lieve entità, irragionevolmente equiparato a condannati di ben superiore pericolosità, pur nell'ambito dello stesso titolo di reato.

Inoltre, sarebbe in contrasto con l'art. 27 della Costituzione perché impedisce, anziché favorire, l'accesso ad una misura alternativa che – a fronte di un finalismo rieducativo che attiene in particolare alla fase terminale della pena in esecuzione – ha lo scopo di condurre verso il progressivo reinserimento nella società, nella prospettiva di un possibile recupero del condannato.

Annarita Franchi



Commissione merito, legittimità e spazio giuridico europeo

CONVEGNO - 11 novembre 2019

Tribunale Penale di Roma Aula II Coll. - Pal.A - h. 11.00-15.00

IL DIRITTO PENALE VIVENTE: IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ ED IL RUOLO POLITICO DEL GIUDICE

Introduzione e saluti:

Avv. Cesare Placanica

Presidente della Camera Penale di Roma

Avv. Angela Compagnone

Consigliere direttivo della Camera Penale di Roma

Avv. Cataldo Intrieri

Responsabile della Commissione "Merito, legittimità, spazio giuridico europeo" della Camera Penale di Roma

Interventi:

Prof. Cristiano Cupelli

Professore associato di Diritto Penale presso l'Università degli studi "Tor Vergata" Roma

Avv. Giuliano Dominici

Già responsabile dell'osservatorio Cassazione dell'Unione Camere Penali Italiane

Prof. Cesare Pinelli

Ordinario di Diritto Pubblico presso l'Università degli studi "La Sapienza" Roma

Cons. Alberto Macchia

Già Consigliere presso la Corte di Cassazione ed attualmente assistente di studio alla Corte Costituzionale

Organizzazione e realizzazione schede introduttive:

Avvocati Silvia Astarita, Andrea Codispoti, Angela Compagnone, Annarita Franchi
Giordano Grilli, Alessia Martini, Massimiliano Oggiano, Vinicio Viol